

TEODOLFO MERTEL, IL GIURISTA DI PIO IX, E UN'INEDITA TRATTAZIONE STORICO-GIURIDICA SUGLI STATUTI COMUNALI

TEODOLFO MERTEL, THE JURIST OF PIUS IX, AND AN UNPUBLISHED HISTORICAL-LEGAL ESSAY OF THE MUNICIPAL STATUTES

Sandro Notari

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Abstract English: Teodolfo Mertel, jurist and historian, statesman and cardinal (Allumiere, 1806-ivi, 1899), dedicated an unpublished essay to the municipal statutes. Found in the Vatican Apostolic Archives, the essay was intended to be an introduction to the printed edition of the entire official collection of the statutes adopted by the communities subjected to the Holy See from the Middle Ages. The collection, preserved in Rome, was significantly enriched and systematised on the initiative of Mertel in his capacity as Minister of the Interior of the Papal States, a position held from 1853 to 1858. Mertel frames the statutory source in the context of the municipal affair, distinguishes the various types of statutes and examines the contents with examples taken from the statutory specimens in the collection. The stated objective is the historiographical re-evaluation of the statutory source. Mertel aims at something higher than the simple historical-erudite revitalisation of the local statutory source: he considers the statutes as bearers of a deep layer of principles that give rise to modern legal systems and political institutions. In the regulation and institutional organisation of medieval municipalities, he finds the roots of some constitutional notions and techniques – for example, the representative principle, the division or balance of powers – at the heart of the theoretical reflection and European juridical-political debate of the early nineteenth century. Mertel's essay fits entirely into the context of the broad and lively debate of the nineteenth century on the role of medieval municipal systems in the process – and model – of *incivilimento*.

Keywords: Teodolfo Mertel; Church state-nineteenth century; medieval municipal statutes; collection of municipal statutes; statutory historiography; Archivio Apostolico Vaticano

Abstract Italiano: Teodolfo Mertel, giurista e storico, uomo di Stato e cardinale (Allumiere, 1806-ivi, 1899) ha dedicato un inedito saggio agli statuti comunali. Rinvenuto presso l'Archivio Apostolico Vaticano, lo scritto era destinato a fare da introduzione alla pubblicazione dell'intera collezione degli statuti dei comuni dello Stato Pontificio. La collezione, conservata a Roma, fu notevolmente arricchita e sistematizzata per iniziativa di Mertel nella sua veste di ministro dell'Interno, carica che egli ricoprì dal 1853 al 1858.

- ❖ Italian Review of Legal History, 9 (2023), n. 2, pagg. 35-101
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/21912. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

Mertel inquadra la fonte statutaria nel contesto della vicenda comunale, distingue le varie tipologie di statuti, ne esamina i contenuti con esempi tratti dagli esemplari statuari presenti nella collezione. L'obiettivo dichiarato è la rivalutazione storiografica della fonte statutaria. Mertel si prefigge qualcosa di più della semplice rivalutazione storico-erudita della fonte statutaria locale: egli considera gli statuti portatori di uno strato profondo di principi da cui traggono origine gli ordinamenti giuridici e le istituzioni politiche moderne. Nella normativa e nell'organizzazione istituzionale dei comuni medievali egli rinviene le radici di alcune nozioni e tecniche costituzionali – ad esempio il principio rappresentativo, la divisione o l'equilibrio dei poteri – che erano al centro della riflessione teorica e del dibattito giuspolitico europeo del primo Ottocento. Il saggio di Mertel si inserisce a pieno titolo nel quadro dell'ampio e vivace dibattito ottocentesco sul ruolo degli ordinamenti comunali medievali nel processo – e nel modello – dell'*incivilimento*.

Parole chiave: Teodolfo Mertel; Stato Pontificio; statuti dei comuni medievali; collezione degli statuti comunali; storiografia statutaria; Archivio Apostolico Vaticano

Sommario: 1. Premessa. – 2. Teodolfo Mertel. Breve profilo biografico. – 3. Teodolfo Mertel legislatore. – 4. Teodolfo Mertel, la collezione degli statuti comunali dello Stato Pontificio e la lettera circolare ai comuni del 1856. – 5. L'inedita trattazione storico-giuridica (1856-1858 circa) sugli statuti comunali e i "dialoghi" con i giuristi e gli storici del tempo. – 5.1. Nello scrittoio di Mertel. Echi romagnosiani e guizotiani. – 5.2. *Municipia* romani, comuni medievali. – 5.3. Statuti comunali e principi costituzionali moderni. – 5.4. Tra economia politica, storia patria e storia giuridica italiana. – 5.5. Legislazione criminale e civile. – 5.6. Preservare e diffondere il «sacro deposito dell'antica operosità, legislazione, incivilimento dei nostri municipii»: l'edizione a stampa di tutti gli statuti dello Stato Pontificio. – 6. L'abbozzo di una seconda trattazione sugli statuti comunali (1879 o 1886): nuove prospettive editoriali? – 7. Conclusioni.

Appendice: [La *Raccolta degli statuti comunali pontifici*, Saggio A (1856-1858 circa)]. – [La *Raccolta degli statuti comunali pontifici*, Saggio B (1879 o 1886)]

«A salvare pertanto i monumenti della storia dei municipii, nella quale si ravvisa il principio, lo sviluppo e l'attuazione della moderna forma della società, e alla cui fonte conviene rimontare per far progredire la società stessa al suo maggior perfezionamento, si giudicherà lodevole l'avviso del Ministero dell'Interno di fare la collezione di tutti gli statuti e depositarla nel suo grande Archivio»

(Teodolfo Mertel, saggio sulla raccolta degli statuti comunali pontifici, ca. 1856-1858, Archivio Apostolico Vaticano, *Segr. Stato, Spogli di Curia, card. Teodolfo Mertel*, b. 45B, fasc. D)

1. Premessa

Teodolfo Martel è una notevole e singolare figura di avvocato, giudice, storico, legislatore, uomo di Stato, cardinale, che si distinse a Roma sotto i pontificati di Pio IX e Leone XIII.

Nel presente contributo s'intende illustrare il contenuto di un'inedita trattazione storico-giuridica che Mertel dedicò agli statuti comunali. Si tratta di un ampio

abbozzo di saggio – rinvenuto presso l'Archivio Segreto (ora Apostolico) Vaticano – che nei propositi dell'Autore era destinato a fare da introduzione all'edizione a stampa dell'intera collezione ufficiale degli statuti dei comuni soggetti al dominio temporale della Santa Sede: un'impresa editoriale ambiziosa, rimasta inattuata. Questa collezione statutaria, la cui origine risale al Settecento – probabilmente agli ultimi decenni del secolo, quando ne è documentata l'esistenza sotto il pontificato di Pio VI – fu notevolmente arricchita e sistematizzata per iniziativa di Mertel, nella sua veste di ministro dell'Interno, carica che egli ricoprì dal 1853 al 1858.

Lo scritto storico-giuridico, che non presenta datazione, fu redatto da Mertel presumibilmente nella seconda metà degli anni Cinquanta, nella fase finale della sua permanenza nella carica di ministro dell'Interno. Senza rinunciare a ricercare, come si vedrà, collegamenti con i municipi romani (e con le *leggi* romane) e con inveterate consuetudini, Mertel inquadra la fonte statutaria nel contesto della storia comunale, distingue le varie tipologie di statuti, ne esamina i contenuti con esempi tratti dagli esemplari delle comunità soggette al dominio temporale ecclesiastico conservati nella collezione. Infine, lo studioso illustra le finalità che lo spingevano a raccogliere tutti gli esemplari statutari di tutti i comuni dello Stato Pontificio).

La trattazione contiene diversi motivi di interesse. L'obiettivo dichiarato di Mertel è la rivalutazione storiografica della fonte statutaria: a parere dell'Autore gli statuti, «monumenti della storia dei municipii», sono portatori di uno strato profondo di principi da cui traggono origine gli ordinamenti giuridici e le istituzioni politiche moderne, le ragioni stesse del vivere civile: in essi si rinviene, egli afferma, «il principio, lo sviluppo e la moderna forma della società».

Mertel si prefigge pertanto qualcosa di più e di diverso dalla mera valorizzazione storico-erudita della fonte statutaria locale. Nella normativa e nell'organizzazione istituzionale dei comuni medievali egli rinviene le radici di alcune nozioni e tecniche costituzionali – ad esempio il principio rappresentativo, la divisione o l'equilibrio dei poteri – che erano al centro della riflessione teorica e del dibattito giuspolitico europeo del primo Ottocento. Di quella riflessione e di quel dibattito Mertel stesso era stato – come si vedrà – uno dei protagonisti pochi anni prima, nel corso della breve stagione costituzionale pontificia del 1848.

Il saggio di Mertel si inserisce a pieno titolo nel quadro dell'ampio e vivace dibattito ottocentesco sul ruolo avuto dagli ordinamenti comunali medievali nel processo – e nel modello – dell'*incivilimento*. Grazie anche alla frequentazione romana di Pellegrino Rossi, il discorso storico-giuridico di Mertel presenta punti di contatto con alcuni nuclei essenziali delle teorizzazioni dei dottrinari francesi della Restaurazione, per i quali il "comune borghese" (dei borghesi) medievale non è solo l'istituzione levatrice della civiltà e dei principi giuridici moderni, ma anche l'organizzazione sociale nella quale si afferma l'aristocrazia dei *capables*.

Lo studioso mette a disposizione del dibattito storiografico le sue riconosciute

competenze storico-giuridiche anche con l'intento, non celato a sufficienza, di legittimare l'introduzione nel dominio temporale della Chiesa di istituti di governo in apparenza estranei alla tradizione del governo temporale assoluto: un'introduzione che il cardinale sembra sostenere. Gli statuti rappresentano per lui un deposito dove ricercare le remote origini autoctone italiane di istituti moderni, legittimandoli storicamente.

Nelle pagine che seguono si procederà in primo luogo a ricostruire un breve profilo biografico di Teodolfo Mertel, con particolare riferimento alle cariche ricoperte nel governo temporale (§2) e agli incarichi affidatigli dai pontefici (in particolare da Pio IX) per la riforma della legislazione (§ 3). Dopo aver illustrato l'opera svolta da Mertel nell'accrescimento della collezione ufficiale degli statuti comunali delle Terre della Chiesa (dal 1816 Stato Pontificio) (§4), si analizzerà la trattazione storico-giuridica rinvenuta (1856-1858 circa), cercando di collocarla oltre che nella traiettoria biografica e personale di Mertel, nel contesto degli studi statutari italiani dell'epoca e del dibattito giuspolitico di primo Ottocento, provando ad individuarne le intuizioni di fondo, le finalità, le ispirazioni politico-giuridiche sottese (§ 5). Infine, si illustrerà il secondo abbozzo di saggio rinvenuto (del 1879 o 1886) (§ 6), che tematizza sempre il ruolo storico degli statuti, ma da una prospettiva diversa rispetto al precedente, nella mutata situazione politico-istituzionale. I due abbozzi di saggi sono trascritti in Appendice.

2. Teodolfo Mertel. Breve profilo biografico

Personaggio di notevole levatura, sia nel campo secolare che in quello ecclesiastico, Mertel non ha goduto della meritata fortuna storiografica¹. Per rendersi conto della sua caratura – di giurista, di uomo di Curia e di Chiesa, di uomo di Stato – è sufficiente ripercorrere, in un rapido *excursus* biografico, le principali tappe della sua carriera. Ci si soffermerà in particolare sugli incarichi e gli uffici ricoperti nel

¹ Carlo Fantappiè lamenta l'assenza di «uno studio adeguato» sul cardinale Mertel, definito «figura politica di notevole spessore nella Roma papale [dove] godeva di un apprezzamento generale per la sua indiscussa statura culturale e morale»; cfr. Fantappiè, 2008, t. I, p. 368 e nt. 76. Tra i rari e parziali studi dedicati al Mertel, si vedano Pillon de Thury, 1862; Klitsche de la Grange Annesi D., 1941; Montini R. U., 1952, con varie inesattezze; Pásztor, 1969; Bosi, 1982; una scheda bio-bibliografica in Boutry, 2002. Un'accurata rassegna bibliografica e delle fonti d'archivio si trova in calce a Fantappiè, 2009, "voce" che costituisce l'imprescindibile punto di partenza per orientarsi sulla figura intellettuale, sulla vita e sull'opera del Mertel. La letteratura storica va integrata ora con la biografia Pierantozzi G., 2016. Varie informazioni sull'attività del Mertel sono tratte nel presente contributo dal cospicuo fondo (di 122 buste, da b. 1A a b. 55B), *Mertel card. Teodolfo* conservato in Archivio Apostolico Vaticano (in séguito abbreviato AAV), Segreteria di Stato, Spogli di Cardinali e Officiali di Curia (in séguito, abbreviato, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*).

governo temporale dello Stato².

Figlio di un fornaio bavarese stabilitosi nello Stato Pontificio per ragioni di lavoro, Teodolfo Mertel nacque nel 1806 nel borgo di Allumiere, allora appodiato del comune della Tolfa, nei pressi di Civitavecchia. Laureato in *utroque iure* nel 1828 all'Ateneo romano della Sapienza, iscritto nel 1831 nell'albo degli avvocati della Curia romana, Mertel ottenne nell'agosto del 1843 l'ufficio di prelado votante della Segnatura di Giustizia, la suprema corte di revisione della Curia romana. L'anno successivo fu nominato luogotenente civile dell'uditore della Camera Apostolica. Il «coronamento della sua carriera legale» avvenne nell'ottobre del 1847 con la nomina al prestigioso ufficio di uditore di Rota³. La raccolta di *Decisiones*, pubblicata nel 1853, testimonia della sua attività giudicante negli anni dell'uditorato rotale⁴.

Pio IX lo tenne in grande considerazione. Nel febbraio del 1848 cooptò Mertel, in qualità di segretario, nella commissione cardinalizia incaricata di elaborare lo *Statuto fondamentale per il governo temporale degli Stati di S. Chiesa*. Promulgata la costituzione il 14 marzo 1848, il papa lo nominò membro dell'Alto Consiglio, uno dei due organi legislativi istituiti dallo *Statuto*. Mertel ebbe un ruolo fondamentale nella redazione del regolamento interno dell'alto consesso⁵.

Chiusa la parentesi della Repubblica romana, il 2 agosto 1849 Mertel entrò a far parte, in qualità di consigliere, della Commissione governativa di Stato chiamata a svolgere funzioni di governo provvisorio in attesa del ritorno a Roma del papa. Nel giugno 1850 papa Mastai lo associò al Consiglio dei ministri, organo del quale il Mertel rimase membro fino al 1871. Meno di tre anni dopo, il 10 marzo 1853, il papa gli assegnò il Ministero dell'Interno, dicastero al quale fu accorpato nell'occasione quello di Grazia e Giustizia. Mertel rivestì la prestigiosa carica fino al 1858, anno in cui ricevette la porpora cardinalizia senza ordinazione sacerdotale, ultimo caso verificatosi nella storia della Chiesa.

Il papa nel 1858 sollevò Mertel dagli impegni gravosi dell'ufficio ministeriale per affidargli il complesso e urgente compito di riformare la legislazione⁶. Tra il 1859 e il 1863 il neo-cardinale coordina, in qualità di segretario, i lavori di una speciale congregazione cardinalizia incaricata, tra l'altro, di adeguare alle nuove

² Considerato l'ampio arco cronologico preso in esame, per designare i domini temporali della Chiesa (le *Terrae Ecclesiae* delle fonti medievali e moderne) nelle pagine che seguono si farà ricorso per comodità al sintagma *Stato Pontificio*, che la storiografia utilizza con riferimento alle sole vicende ottocentesche di questo ordinamento territoriale.

³ La citazione nel testo da Fantappiè, 2009, p. 744.

⁴ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram r.p.d. Theodulpho Mertel, eiusdem Sacrae Rotae auditore...quas... in unum collegit adv. Casimirus Guglielmotti*, Romae, Pallotta, 1853.

⁵ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, b. 31A, fsc. C., *Atti vari di competenza dell'Alto Consiglio*.

⁶ Per questa informazione, tratta da AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Antonelli*, cfr. Jankowiak, 2007, p. 201.

esigenze il *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* emanato nel 1834 da Gregorio XVI. Si tornerà su questo impegno di Mertel come legislatore. Dal 1863 al 1871 egli ricoprì la prestigiosa carica di presidente del Consiglio di Stato, organo di alta consulenza del sovrano e del Consiglio dei ministri istituito da Pio IX con *motu proprio* del 1849.

Negli ultimi decenni di vita la carriera di Mertel si arricchì di altri incarichi di prestigio. Nel 1877 ottenne la nomina a prefetto del Tribunale della Segnatura di Giustizia e prese «parte attiva anche ai lavori di molte congregazioni della Curia romana»⁷. Va segnalata inoltre la significativa partecipazione del cardinale al concilio Vaticano I (1869-1870), nel corso del quale presentò vari memoriali⁸.

Il nuovo papa, Leone XIII, salito al trono nel 1878, si avvale anch'egli ampiamente della collaborazione del porporato, facendone il suo consigliere legale e innalzandolo nel 1884 alla carica di vicesegretario di Stato, carica che Mertel rivestì fino alla morte, avvenuta nel 1899⁹.

3. Teodolfo Mertel legislatore

La letteratura storica e storico-giuridica si è interessata solo ad alcuni profili del poliedrico operato di Teodolfo Mertel: i profili oggetto di studio si restringono essenzialmente alla sua attività di giurista riformatore dell'ordinamento temporale e al suo contributo teorico alla riforma del diritto canonico. Nei limiti di quanto consentito dalla non ingente documentazione conservata, la storiografia ha indagato l'apporto dato da Mertel alla realizzazione dello *Statuto* del 1848 e ha studiato l'intenso – ancorché infruttuoso – impegno profuso dal cardinale nella riforma della legislazione civile e dell'ordinamento giudiziario. Sono rimaste in ombra le altre due incarnazioni del giurista pratico: il Mertel avvocato e il Mertel giudice, così come restano da approfondire vari aspetti della sua azione per il rinnovo delle strutture ecclesiastiche.

Sul primo dei due profili, ossia riguardo l'apporto dato da Mertel alla stesura dello *Statuto*. È noto che la costituzione concessa da Pio IX il 14 marzo 1848 determinò il passaggio a un regime costituzionale del tutto *sui generis*. La speciale natura dello Stato Pontificio rendeva difficile la separazione della sfera religiosa da quella temporale.

⁷ Carlo Fantappiè ha stilato un lungo e completo elenco delle congregazioni delle quali fu membro nella sopra ricordata “voce” del *Dizionario biografico* degli italiani (da cui la citazione nel testo).

⁸ Cfr. Pásztor, 1969.

⁹ Per l'influenza esercitata dal Mertel sugli altri cardinali di Curia nella fase successiva alla *debellatio* dello Stato Pontificio e per le sue posizioni politiche, equilibrate e moderate, volte a ricercare una conciliazione tra Santa Sede e governo italiano, cfr. Fantappiè, 2008, pp. 368, 374. Nel paragrafo intitolato *Gli ammaestramenti del cardinal Mertel* il Fantappiè pone in risalto il ruolo del porporato di Allumiere nel percorso di formazione intellettuale del futuro cardinale Pietro Gasparri, suo giovane segretario particolare (pp. 366-374).

Vari esponenti della Curia, tra cui Mertel, si impegnarono per sostenere il difficile esperimento costituzionale. Come s'è ricordato, il papa nominò il giurista di Allumiere segretario della commissione creata il 14 febbraio 1848, incaricata di pronunciarsi preliminarmente sulla compatibilità del regime costituzionale con le prerogative del capo della Chiesa Cattolica e di redigere, in caso di risposta affermativa, il testo costituzionale¹⁰.

Il dibattito sull'eventualità di introdurre un regime costituzionale e sui caratteri del testo da adottare coinvolse a Roma diversi ambienti intellettuali e figure prestigiose di studiosi. Spicca, tra questi ultimi, la figura Pellegrino Rossi, futuro ministro del governo costituzionale di Pio IX, uno dei più raffinati teorici del costituzionalismo liberale europeo, legato ai *doctrinaires*, il quale nel suo fatale soggiorno romano strinse un rapporto di collaborazione con Mertel¹¹. Non è possibile esaminare i contenuti del dibattito costituzionale¹². C'è però un aspetto che merita di essere sottolineato in questa sede: la pubblicistica politico-giuridica papale favorevole all'instaurazione del regime costituzionale fece ricorso alla storia come strumento di legittimazione. L'argomento retorico utilizzato è quello del ritorno alle origini. Gli istituti su cui poggia il sistema costituzionale da introdurre nello Stato Pontificio esprimono categorie concettuali profonde, provenienti dalla tradizione patria: le istituzioni rappresentative, in particolare, affondano le loro radici più profonde nei municipi medievali, nelle loro istituzioni¹³. Erano narrazioni storiografiche alle quali guardavano con favore vari ambienti di

¹⁰ Giacomo Martina attribuisce la risoluzione in senso affermativo della fondamentale questione all'opera di mons. Giovanni Corboli Bussi, uno dei più autorevoli membri della commissione insieme al Mertel; cfr. Martina, 1974, p. 211.

¹¹ La collaborazione stretta nei mesi convulsi del 1847-1848 fu interrotta dall'assassinio del giurista carrarino, nell'esercizio delle sue funzioni ministeriali. Rossi si trovava a Roma dal 1845, dapprima come inviato straordinario del governo francese di François Guizot, poi nella veste ufficiale di ambasciatore della monarchia di luglio presso la Santa Sede. Sulla figura del Rossi, si rinvia per tutti alla biografia intellettuale tracciata nelle due "voci" Lacchè, 2013 e Lacchè, 2017, corredate da un'ampia rassegna bibliografica. La relazione tra Mertel e Rossi ha contribuito a dare credito all'ipotesi di un Mertel "liberale". Certamente, come ha scritto il Fantappiè, Mertel era schierato su posizioni moderate, e dopo la sua nomina a cardinale si collocava «in una sorta di "centro" del Sacro Collegio»; cfr. Fantappiè, 2008, p. 368. Delle sue posizioni politiche e della sua adesione a un moderato liberalismo si dirà ampiamente in seguito. Nei carteggi tra Cavour e i suoi inviati a Roma nel biennio 1860-1861 il nome di Mertel compare tra i cardinali di Curia disposti a trattative con il governo di Vittorio Emanuele: nove cardinali, si legge, si «sont déclarés décidément favorables aux projets de conciliation et aux négociations»; cfr. Cavour, 1929, p. 123.

¹² Sul dibattito costituzionale si rinvia al volume, datato ma insostituibile, Ara, 1966. Il testo dello *Statuto* piano è pubblicato in *Costituzioni italiane*, 1958, con *Introduzione* al testo di Aquarone, 1958. Ora anche in *Documenti costituzionali*, 2010.

¹³ Cfr. Martina, 1974, pp. 211-212 e nt. 27.

Curia e, come sembra, lo stesso papa¹⁴.

I processi verbali delle sedute della commissione che redasse lo *Statuto*, composta di sette cardinali e tre monsignori, tra i quali Giovanni Corboli Bussi e Mertel, non sono pervenuti. Le testimonianze dei contemporanei non sciolgono i dubbi circa la paternità del testo, paternità che in passato è stata attribuita interamente a Mertel in ragione delle sue competenze giuridiche e della sua veste di segretario della commissione¹⁵. Questa opinione è accolta anche dalla dottrina storico-giuridica più recente, che propende però ad attribuire a Mertel un ruolo di coordinamento generale della commissione e di redazione del testo condiviso collegialmente¹⁶.

La storiografia ha attribuito alla mano di Corboli Bussi, membro autorevole della commissione, la stesura del decreto *Nelle istituzioni*, il provvedimento del 14 marzo 1848 che promulga e fa da preambolo allo *Statuto*. Un enunciato presente nello storico decreto richiama i temi della narrazione storiografica che ricerca nell'età comunale l'origine delle istituzioni rappresentative. Si legge nel preambolo: «Ebbero in antico i nostri comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana». Alla luce di quello che leggeremo, non è improbabile che sia stato il prelado di Allumiere Mertel a redigere o a suggerire tale enunciato a Corboli Bussi¹⁷.

Il secondo dei profili più attentamente indagati dalla storiografia riguarda l'impegno di Mertel nelle riforme dell'ordinamento giudiziario e nella legislazione civile.

La ripresa nel 1859 – dopo una lunga sosta, in una fase storica difficile – dei lavori per la codificazione civile nello Stato Pontificio, lo vide assoluto protagonista. Dopo la relazione presentata al papa il 18 agosto 1859, Pio IX istituì il 2 novembre 1859 una Congregazione cardinalizia (detta “Congregazione speciale”) e assegnò

¹⁴ Si ipotizza che il papa in persona abbia commissionato a mons. Giovanni Battista Palma, docente di storia ecclesiastica al Collegio Romano, poi professore alla Sapienza, uno studio per legittimare con precedenti storici risalenti al medioevo la concessione di un organo con funzioni legislative composto da laici: cfr. Palma, [1848], su cui Ara, 1966, pp. 103-104 e Jankowiak, 2007, p. 128.

¹⁵ In questo senso il Martina attribuisce a Mertel un abbozzo anonimo di statuto, rinvenuto nell'Archivio Vaticano, che avrebbe fatto da base per il testo definitivo (Martina, 1974, p. 210). Cfr. ora le opportune puntualizzazioni di Jankowiak, 2007, pp. 114-115 e nt. 154.

¹⁶ Ha affermato autorevolmente il Fantappiè, a questo proposito: «resta il fatto che una funzione determinante nella stesura del testo va comunque attribuita al Segretario della Commissione»; cfr. Fantappiè, 2008, p. 369, nt. 79. Sui lavori della commissione e la partecipazione di Mertel alla compilazione dello *Statuto*, cfr. Manno, 1910, p. 189 ss. Sul ruolo di Mertel nella stesura del testo della costituzione e su altri aspetti collegati, chi scrive sta svolgendo degli studi per una prossima pubblicazione.

¹⁷ È andata delusa l'aspettativa dello scrivente di ritrovare nell'archivio di Mertel documenti relativi ai lavori della commissione legislativa del febbraio-marzo 1848.

a Mertel il ruolo di Segretario.

Nella *Relazione* del 18 agosto Mertel avanzò delle riserve circa l'opportunità di procedere, nel peculiare ordinamento dello Stato Pontificio, all'emanazione di un codice civile. Dubitava che si potessero «conciliare la legge civile con le disposizioni canoniche», ma poneva altre questioni “pregiudiziali” importanti. Sollevò in gran parte le stesse critiche che nel 1818 avevano portato la Congregazione Economica a bloccare l'*iter* verso l'approvazione del Progetto Bartolucci¹⁸. Tuttavia, propose al papa – che era probabilmente sottoposto a pressioni da parte della Francia – di procedere con la revisione del Progetto del 1818, revisione affidata questa volta a soli ecclesiastici.

La Congregazione si riunì in modo discontinuo, e si sciolse nel 1863, in un mutato contesto storico e istituzionale, dopo aver prodotto interessanti materiali.

In merito ai lavori e ai progetti della Congregazione, ma di fatto opera di Mertel, Pietro Gasparri osservò nelle sue *Memorie*:

Se un giorno il piccolo Stato Pontificio, od altro Stato, vorranno avere un proprio Codice, io mi permetto di consigliare di prendere visione di questo lavoro di un gran civilista, che conosceva a perfezione il diritto romano¹⁹.

Peraltro, nella *Relazione* presentata al papa, Mertel offre, nella sua ricostruzione di quanto avvenuto nel quarantennio precedente, la prima “storia della codificazione civile pontificia”, dal 1816 al 1859 e mostra una sicura conoscenza delle codificazioni civili allora vigenti in Europa, di cui si serve per analisi comparate tra i testi²⁰.

4. Teodolfo Mertel, la collezione degli statuti comunali dello Stato Pontificio e la lettera circolare ai comuni del 1856

Teodolfo Mertel è figura nota agli storici specialisti di studi statutari. È conosciuto in particolare da quanti si occupano di statuti comunali dello Stato Pontificio. Come s'è accennato in premessa, Mertel nella veste di ministro dell'Interno assunse l'iniziativa di incrementare la collezione ufficiale degli statuti.

Le origini di questa collezione non sono note. Una relazione del cardinale Albani del 1818 riferisce dell'esistenza alla fine del Settecento – sotto il pontificato di Pio VI – di una «collezione rara di storie e statuti delle Comunità e Luoghi dello

¹⁸ Sulla nuova fase dei tentativi di codificazione del diritto civile (1859-1863), della quale Mertel fu protagonista, cfr. Mombelli Castracane, 1988; la *Relazione per la udienza di Sua Santità* del 18 agosto 1859 del neo cardinale è pubblicata alle pp. 231-243 (la citazione a p. 235).

¹⁹ Il passo è opportunamente segnalato in Fantappiè, 2008, p. 369.

²⁰ Sul tentativo di codificazione del diritto civile da parte della commissione presieduta da Vincenzo Bartolucci, cfr. Mombelli Castracane, 1987; sulla figura del giurista nativo di Candiano e sulla formazione dei progetti di codice nella Roma consalviana, nonché per più aggiornate indicazioni bibliografiche, sia consentito rinviare a Notari, 2011.

Stato Pontificio» conservata nell'Archivio della Segreteria della Congregazione del Buon Governo presso il palazzo vaticano. La collezione subì varie traversie nel periodo napoleonico, tra le quali il trasferimento in Francia²¹. Il "Buon Governo" era l'organo della Curia romana titolare del controllo delle finanze delle comunità locali, con ampie prerogative giurisdizionali: si può presumere che la collezione si sia formata raccogliendo gli statuti esibiti dalle comunità a sostegno di istanze e memorie di parte²².

Il 4 maggio 1856 Mertel inviò una lettera circolare a tutti i comuni dello Stato nella quale chiedeva di trasmettere (sembrerebbe a lui personalmente, prima ancora che al ministero) una copia dello statuto comunale – vigente o abrogato, manoscritto o a stampa – e di altre eventuali fonti normative locali, come i bandi. La richiesta conteneva anche l'impegno del ministero a rifondere eventuali spese sostenute dai comuni.

Si è dato e si dà premura questo Ministero dell'Interno di formare la raccolta degli statuti, de' bandi, e di altre collezioni di leggi e regolamenti delle città, de' comuni, e di altri luoghi nello Stato Pontificio: raccolta che ha procurato fin qui di portare ad un considerevole numero di volumi, parte in stampa, parte in manoscritto.

Nell'intendimento pertanto di potersi compiere tale raccolta, io sarei tenuto molto alla compiacenza di VS., s' Ella volesse non tanto indicarmi, quanto rimettermi, potendo, o una copia in stampa, anche sciolta, o una copia manoscritta, sopra carta del formato del presente foglio, di qualsiasi statuto, bando ecc. (ancorché abrogato, o variato per posteriori disposizioni), relativo a codesto Municipio.

Sicuro di essere in ciò corrisposto, non mi resta se non dichiarare a VS. che pago del favore di avere le chieste stampe o le copie manoscritte suddette, non potrei mai permettere, che non mi venisse indicata quella qualsiasi spesa fosse stata per qualunque titolo incontrata, e che verrebbe da me soddisfatta.

Con sensi intanto di vera stima mi dichiaro /Di vostra Signoria / Roma li 4 maggio 1856²³.

I comuni esaudirono la richiesta e rimisero al ministro un numero considerevole

²¹ La relazione del 1818 del cardinale Giuseppe Albani, prefetto del Buon Governo, inserisce la collezione tra gli oggetti della Congregazione trasportati a Parigi da recuperare. Su questa relazione ha riportato l'attenzione Carla Ficola, che ne ha chiarito alcuni aspetti rispetto alla precedente letteratura; cfr. Ficola, 2006, pp. 341-342, nt. 5. Inoltre, Lodolini, 1919, p. 201. Ulteriori informazioni "di prima mano" sulla collezione statutaria appartenuta alla congregazione del Buon Governo sono riportate da Mertel nel *Saggio A (infra, §5)*.

²² Sulla struttura istituzionale della congregazione, per un'analisi dei settori su cui questa esercitava la funzione di controllo e gli strumenti di cui disponeva, cfr. Tabacchi, 2007. Per orientarsi nei complicati criteri ordinatori della documentazione superstite occorre sempre partire da Lodolini, 1956, con un cenno alla collezione statutaria a p. CLXVII dell'*Introduzione*.

²³ Il testo della circolare è pubblicato in Montenovesi, 1929, pp. 509-510.

di esemplari statutari. Giunsero a Roma da tutte le province copie manoscritte autentiche degli originali, ma anche vari esemplari di edizioni a stampa. Alcuni comuni inviarono addirittura il codice originale del proprio statuto. Nel solo anno 1856 furono trasmessi al ministero 260 statuti²⁴.

Al successo dell'iniziativa di Mertel si riannoda l'origine della grande collezione statutaria romana, oggi custodita presso l'Archivio di Stato di Roma. Gli esemplari raccolti da Mertel – e da questo uniti presso il suo ministero al nucleo originario settecentesco del Buon Governo – furono acquisiti dopo Porta Pia dall'omologo ministero del Regno d'Italia che subentrò nelle funzioni ed ereditò l'intera collezione, che fu depositata presso il neonato istituto archivistico romano²⁵.

Gli esemplari conservati in copia autentica del 1856 nella collezione dell'archivio di corso Rinascimento rappresentano non di rado l'unica testimonianza giunta sino a noi di statuti comunali dei quali è andato perduto nel frattempo l'originale²⁶. L'iniziativa del 1856 del Mertel è pertanto nota e apprezzata per gli indubbi benefici che ne hanno tratto – e continuano a trarne – gli studi statutari.

Restano più oscure, invece, le ragioni ultime che spinsero il cardinale a «compiere la raccolta» – per usare le sue parole – ossia a intraprendere questa azione senza precedenti nel panorama italiano del tempo: senza precedenti sia per il numero dei testi statutari acquisiti, sia per l'impegno profuso dal governo e dalle amministrazioni locali.

Generalmente si è ritenuto che l'iniziativa promossa da Mertel fosse orientata a fornire al governo informazioni sulla sparsa legislazione locale ancora vigente. L'iniziativa è stata cioè inquadrata nell'ambito di un'azione ricognitiva avviata dall'autorità amministrativa centrale, in ragione anche delle competenze accessorie acquisite dal ministero dell'Interno dopo la soppressione (e riunione) nel 1853 del ministero di Grazia e Giustizia²⁷.

Occorre infatti rammentare che papa Pio VII – grazie al fondamentale apporto

²⁴ Il dato in Ficola, 2006, p. 341.

²⁵ Dopo il passaggio allo Stato italiano, la collezione – oggi conservata presso la biblioteca dell'Archivio – si arricchì di qualche altro esemplare, per iniziativa della direzione dell'Archivio di Stato. Cfr. Ficola, 2006; inoltre Montenovesi, 1929. L'inventario della collezione, ordinato per numero progressivo di segnatura (pp. 1-53), è consultabile in rete all'indirizzo web www.archiviodistatoroma.beniculturali.it/getFile.php?id=689 (visualizzato il 30 settembre 2023).

²⁶ A puro titolo di esempio si ricorda il caso dello statuto di Piglio, piccolo *castrum* nella provincia storica laziale di Campagna (FR), del quale è giunto sino a noi il solo esemplare eseguito nel 1856. Nel testo si riconosce uno strato testuale risalente al XV secolo, epoca nella quale il piccolo castello era insignorito dalla casata di origine imperiale degli Antiochia; cfr. Notari, 2021, pp. 181-184; 204-210.

²⁷ *Dispaccio della Segreteria di Stato sulla riunione del Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell'Interno*, n. 44509, 10 marzo 1853, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, Roma, Stamperia della R.C.A., 1854, vol. VII, p. 30.

del cardinale Segretario di Stato Ercole Consalvi, grande *architetto* delle riforme piane – col *motu proprio* del 6 luglio 1816 (*Quando per ammirabile disposizione*) abrogò gli statuti comunali ma mantenne in vigore le disposizioni relative «alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni e ad altri simili oggetti rurali» (art. 102). Queste disposizioni – assai rilevanti nel contesto di sistemi economici locali di tipo essenzialmente rurale – rimasero in vigore fino all'estinzione dello Stato Pontificio, nel 1870²⁸.

Negli anni successivi il governo pontificio continuò a prestare attenzione agli statuti comunali rimasti ultrattivamente in vigore. L'interesse a disciplinare e uniformare le modalità di riforma degli statuti è testimoniato dalla cosiddetta *Legge sui comuni* (o, meglio, Editto di Segreteria di Stato) del 24 novembre 1850. Il poco studiato art. 19 dell'Editto – emanato dal cardinale Antonelli pochi mesi dopo il ritorno a Roma di Pio IX – attribuì ai consigli comunali la facoltà di proporre riforme degli statuti municipali, compresa la possibilità di ripristinare disposizioni abrogate, salva l'approvazione del sovrano che nel merito acquisiva il parere del neoriformato Consiglio di Stato²⁹. Dopo la sua nomina nel 1853 a ministro dell'Interno, Mertel diresse l'*iter* di approvazione di alcune riforme di statuti locali, anche di *luoghi*, come usava dire, molto piccoli per i quali il governo richiese in visione lo statuto vigente oggetto della proposta di riforma³⁰.

²⁸ *Moto proprio della santità di nostro signore papa Pio VII in data dei 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica...* Roma, Vincenzo Poggioli stampatore della R.C.A., [1816], art. 102, p. 35; anche in *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum...*, t. XIV, *Pii VII* (Romae, ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1849): n. DCLXXII, *Reformatio publicae administrationis et tribunalium ditionis Pontificiae*, pp. 47b-79b: art. 102, p. 60b. Nel 1834 il *Regolamento legislativo e giudiziario* di papa Gregorio XVI nel Titolo *Delle leggi civili in generale* reiterò la previsione piana, disponendo che si continuassero a osservare gli statuti locali, nelle medesime *parti*; cfr. *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla santità di nostro signore Gregorio papa XVI con moto proprio del 10 novembre 1834...*, Roma, dalla tipografia camerale, 1834, §2, p. 9.

²⁹ *Legge sui comuni e loro amministrazione*, n. 67, 24 novembre 1850, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, Roma, stamperia della R.C.A., 1851, vol. IV/2, pp. 267-268. Il consiglio era autorizzato a «trascendere dagli aboliti statuti le ordinazioni che possano reputarsi vantaggiose all'interesse del comune e de' suoi abitanti, aggiungendovi quelle che si ritengano opportune alle locali circostanze... che non si oppongano alle leggi vigenti». Per la competenza consultiva in materia di *regolamenti* comunali attribuita al nuovo Consiglio di Stato cfr. l'editto di Segreteria di Stato *Istituzione di un Consiglio di Stato*, n. 38, 10 settembre 1850, *ibid.*, p. 99, §13.4 («l'esame dei regolamenti municipali da sottoporsi alla sanzione sovrana in virtù della legge da emanarsi sui municipii»).

³⁰ È il caso, a titolo di esempio, dello statuto del comune bassolaziale di Serrone (FR) del 1855. Per le vicende della sua approvazione, nelle quali Mertel ebbe un ruolo nella sua veste di ministro dell'Interno, sia consentito rinviare alla scheda *Statuto del Comune di Serrone, 1855*, posta in Appendice al saggio Notari, 2023. Questo statuto disciplina, come

Si è supposto, dunque, che all'origine della richiesta generalizzata a tutti i comuni di inviare copia dello statuto vi fossero necessità eminentemente burocratico-amministrative. Si è anche ritenuto che la volontà di creare una prestigiosa collezione pubblica – facendo confluire in un unico luogo gli statuti, documenti “simbolo” della storia giuridica di ogni comunità – mirasse a favorire la costruzione di un'identità unitaria dell'ordinamento temporale ottocentesco della Chiesa, in analogia con successive iniziative unitarie, promosse dal direttore dell'Archivio di Stato di Roma, iniziative alle quali peraltro arrise minore fortuna rispetto a Mertel³¹.

5. *L'inedita trattazione storico-giuridica (1856-1858 circa) sugli statuti comunali e i “dialoghi” con i giuristi e gli storici del tempo*

5.1. *Nello scrittoio di Mertel. Echi romagnosiani e guizotiani*

Il rinvenimento presso l'Archivio Apostolico Vaticano di un ampio abbozzo di saggio storico-giuridico dedicato da Mertel agli statuti comunali – un manoscritto inedito, parzialmente autografo, conservato nel fondo *Spogli di Cardinali e Ufficiali di Curia* della Segreteria di Stato – obbliga a riconsiderare queste ipotesi³².

La trattazione conservata nelle “carte Mertel” si presenta in stesura quasi definitiva, corredata di un apparato paratestuale. Il manoscritto, anepigrafo e non datato, non presenta sottoscrizioni. Nel testo si fa riferimento alla ricordata iniziativa ministeriale di ricognizione degli statuti del 1856: si può dunque ragionevolmente presumere che il saggio sia stato scritto nella seconda metà degli anni Cinquanta. Risalgono d'altronde agli anni 1856-1858 alcuni materiali, presenti nella stessa unità archivistica, dei quali Mertel si servì per la stesura del testo.

Analizziamo il contenuto della trattazione – cui per comodità daremo il titolo *La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A* – rinviando all'Appendice per la lettura in esteso del testo.

Come detto, lo scritto non presenta titolo. Le righe iniziali chiariscono l'oggetto e il metodo della trattazione. Mertel è interessato a ricercare nella storia,

gran parte degli statuti sette-ottocenteschi pontifici, soprattutto la materia dei “danni dati”.

³¹ Sul tentativo di Biagio Miraglia, primo direttore dell'Archivio Stato Roma, di estendere ai comuni di tutta Italia il disegno di Mertel, al fine di formare nell'Istituto romano una collezione generale per celebrare il ruolo unificatore culturale e scientifico della nuova capitale del Regno, cfr. Ficola, 2006, p. 342.

³² AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, b. 45B, fsc. D, [*La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A*]. Lo scritto è contenuto in un fascicolo di 9 pagine, vergate da due mani nel *recto* e nel *verso*. Alla mano di Mertel vanno attribuite – con ogni probabilità – le note a margine, con i riferimenti bibliografici e le integrazioni al testo. In Appendice la trascrizione completa del testo.

soprattutto in quella medievale, l'origine della *civiltà* attuale, in specie l'origine di quei *principi* su cui poggiano i moderni ordinamenti giuridici e politici. La ricerca di una connessione con il tempo storico e, del pari, la volontà di fornire una legittimazione storica a tali principi, costituisce l'intuizione centrale dello scritto.

L'epoca medievale, del cui studio «Muratori... fu benemerito fondatore», è stata secondo il giurista di Allumiere a torto «chiamata barbara, mentre in essa rampollò il germe della posteriore civiltà e delle attuali istituzioni». Recuperare nel passato i fondamenti del complesso di principi che sovraordinano i moderni ordinamenti positivi non è secondo Mertel un'operazione regressiva: al contrario, egli ritiene che sia il modo per riformare la società, per ricondurla «sul cammino, da cui per posteriori vicende ha fuorviato», affinché ritorni lì dove «investendosi dei nuovi bisogni, antivede il futuro, e prepara la felicità dei popoli»³³.

Peraltro, annota Mertel, gli storici attuali del medioevo si sono allontanati dalla «sterile erudizione», non si attardano più dietro a «minutaglie storiche, o a vane significazioni di parole». La storia torna «norma del presente e madre dell'avvenire» e si riaprono gli archivi, dai quali vengono alla luce «collezioni di monumenti inediti», tra i quali gli statuti antichi delle città, i codici diplomatici, i carteggi epistolari dei principi e dei comuni cittadini, «che servono ad illustrare la storia italiana». Nessuno tuttavia può recare in dubbio che

la parte più importante di queste collezioni sono gli statuti dei municipii, perché sebbene i loro codici siano quasi tutti posteriori al secolo undecimo, tuttavia in essi sono state trasportate e rifuse le leggi e le consuetudini più antiche, alcune delle quali forse rimontano all'epoca anteriore alla conquista dei Romani³⁴.

La parte introduttiva del saggio dice anche altro circa gli orizzonti culturali di Mertel e sulla letteratura storica e storico-giuridica coeva che influenzò il suo pensiero.

Considerare gli avvenimenti rivoluzionari come *vicende* che hanno fuorviato il costante e prudente *cammino* del progresso era opinione diffusa in vari ambienti culturali della Restaurazione. Più interessanti – e caratterizzanti – sono i rinvii impliciti che emergono dallo strumentario lessicale di cui Mertel si appropria, strumentario già messo bene in mostra in questa parte iniziale del saggio.

Lessemi come *bisogno* e *civiltà*, coppie come *progresso/ivo-regresso/ivo*, sintagmi come *pubblica felicità* non sono termini neutri. Come non sono neutri termini quali *perfezionamento* e *incivilimento*, vocabolo quest'ultimo cui il giurista di Allumiere ricorre nella parte finale del saggio per mettere in risalto il prezioso contenuto conservato dagli statuti, quasi un repertorio delle conquiste di civiltà cui attingere per favorire il progresso della storia umana.

Il vocabolario di Mertel rimanda a uno specifico campo discorsivo del pensiero

³³ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, b. 45B, fsc. D [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A], c. 1r.

³⁴ *Ibid.*, c. 1rv.

giuridico e politico italiano del nuovo secolo, diffuso negli ambienti del liberalismo moderato. Tali ambienti intellettuali insieme a rinnovati motivi eudemonistici, anzi nella prospettiva di un progetto di felicità collettiva intesa come fine proprio della vita associata, teorizzavano una ripresa della filosofia progressiva della storia basata sulla nozione di *incivilimento*. In nome di una ricomposizione post-rivoluzionaria tra storia e ragione, la teoria dell'incivilimento si configura come un processo-motore evolutivo naturale, che si compie entro gli organismi sociali, nei quali gli individui misurano il proprio valore sociale mettendolo in atto nell'interesse generale. In questo valore si fondono attitudini intellettuali, saperi economici e padronanza delle scienze della società (l'"arte sociale")³⁵.

Con chiare venature elitarie, in opposizione ai radicalismi rivoluzionari, la guida verso il perfezionamento economico, civile e morale del genere umano era riservata a coloro che detenevano il pieno controllo dei mezzi per conseguire i fini di benessere collettivo: la guida era lasciata – cioè – al talento dei competenti, all'*élite* dei capaci.

Questo campo discorsivo trova il suo punto più elevato nelle teorizzazioni del maturo Romagnosi della trattazione *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento con esempio del suo risorgimento in Italia*, del 1832, nella quale il salsese approfondisce il nesso incivilimento/comuni medievali, assegnando al sistema municipale italiano dei secoli X-XIII un ruolo determinante nel processo di incivilimento dell'umanità³⁶.

L'opera romagnosiana, che per metodo d'indagine si riconnette alle coeve pagine di riflessione sul progresso e sulla storia scritte oltr'Alpe da Guizot e Cousin, affronta con originalità la nozione di incivilimento, ne fissa alcuni canoni, la estende a settori del sapere esterni alla sfera intellettuale³⁷. Gian Domenico

³⁵ La storia dell'umanità, come è stato scritto, era inventariata dagli studiosi «secondo linee ascendenti e discendenti, al fine di additare ai saggi preposti al governo delle moltitudini le vie migliori per far progredire la specie»; cfr. Sofia, 2011, p. 22. L'Autrice analizza le variazioni semantiche dei due lessemi *progresso/incivilimento* nella riflessione politica e giuridica ottocentesca della Penisola, ricordando che fu Pietro Verri nel 1763 a introdurre nella lingua italiana il lessema «incivilimento» traducendo il neologismo *civilisation* coniato pochi anni prima in Francia (*ibid.*, p. 19).

³⁶ Romagnosi, 1832; cfr. in particolare il cap. IV, *Richiamo delle cagioni del risorto incivilimento italiano. Municipj nel X, XI e XII secolo*, pp. 160-187, dove un breve paragrafo è dedicato anche agli statuti (§9, pp. 180-182). Il ruolo centrale del mondo comunale medievale nel procedere della storia è messo in risalto – da angolature assai diverse – non solo dalla celebre *Histoire des Républiques italiennes du Moyen Âge* sismondiana (primo volume del 1807) – ma anche dalle lezioni dell'esule a Parigi Francesco Saverio Selfi, il quale insiste nel rivendicare un ruolo dell'Italia nello sviluppo della civilizzazione d'Europa; cfr. Sofia, 2011.

³⁷ Secondo Luca Mannori l'origine della teoria dell'incivilimento in Romagnosi va ricercata nell'«esigenza giuridico teorica di surrogare il desueto contratto sociale, offrendo gli strumenti per rinvenire nella storia un qualche filo logico, un significato razionale che dia

Romagnosi, che è «la personalità di spicco maggiore» tra «i giuristi italiani del primo Ottocento»³⁸, intende dunque recuperare l'Italia a questa storia, anche in ragione del primario contributo all'*incivilimento* – ciò che qui maggiormente importa – fornito nei secoli X-XII dai *municipj* italiani, contributo che le coeve riflessioni dei teorici d'oltr'Alpe, proclamanti la Francia patria indiscussa della *civilisation*, non avevano sempre considerato adeguatamente.

Nell'ordinamento comunale italiano Romagnosi scorge il modello di organizzazione che meglio potrebbe adattarsi al *genio* della nazione: «si riassume l'organizzazione municipale libera e si avranno beni, opinioni e forza collegate e cospiranti per ubbidire al genio perfettibile della nazione»³⁹. Nel «congresso della pace detta di Costanza» si deve scorgere secondo il salsese non solo l'acquisto da parte delle città lombarde «dei titoli di una libertà loro accordata dal cielo», ma «di più il genio tutelare dell'Europa che stipula le condizioni del futuro incivilimento»⁴⁰. La spinta ad avere *leggi proprie*, a difesa della raggiunta *indipendenza* (che oggi diremmo autonomia), fu di sprone alla riflessione sulla politica e sul diritto («Ogni città, e quasi direi ogni borgata, gelosa della sua indipendenza, vuole avere leggi proprie, e ciò cominciò a far pensare alla politica, ed a porre in onore la giurisprudenza»)⁴¹.

Il giurista di Salsomaggiore incoraggiava gli studiosi italiani ad approfondire lo studio «dell'italico incivilimento ripigliato nei secoli X, XI e XII», invitando a non abbandonarsi al «senso di riprovazione» che altri hanno espresso «nel giudicare di questa età»:

essendo persuaso che la vita e i progressi della attuale nostra civiltà furono realmente iniziati in quella età, e che gli eventi successivi si rannodano alle cose, alle persone ed alle azioni di quella età, io credo essere indispensabile alla civile filosofia di richiamare l'attenzione sulla medesima e di invitare gli italiani ad illustrarla⁴².

conto della giuridicità dell'esistente». Per Romagnosi, afferma questo Autore, «venuta meno la finzione del patto, è la storia stessa che, nella sua naturale evoluzione lungo la direttrice del progresso – cioè di un sempre migliore rendimento mezzi-fini – ha la facoltà di legittimare le istituzioni che via via produce»; cfr. Mannori, 1984, I, *Il progetto costituzionale*, p. 177. Sulla teoria dell'incivilimento in Romagnosi si veda, inoltre, Albertoni, 1979. Ora, per altri aspetti della poliedrica personalità del giurista salsese, Di Renzo Villata, 2009.

³⁸ Padoa Schioppa, 2007, p. 488.

³⁹ Romagnosi, 1832, p. 167.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* La stessa volontà di autonomia, collegata alla frenetica competizione tra le città, originò secondo Romagnosi «movimento, crisi, innovazione»: favorì le arti, i commerci, la gara a «colmare d'onori, di premi... i dotti di ogni sfera», fino al segno che «la scienza e il commercio passavano i monti ed i mari, mentre la natura le serbava [scil. all'Italia] il genio privilegiato dell'arti belle, e il senso complessivo della civile sapienza» (p. 168).

⁴² Romagnosi, 1832, p. 185. Nel porre in luce le esperienze dell'Italia, nell'età del suo

La cornice interpretativa nella quale si svolge il discorso storico-giuridico del Mertel è dunque chiara. In quel medioevo che vide *rampollare* il germe del futuro incivilimento, i comuni cittadini assolsero il compito storico di salvaguardare i frutti più alti della civiltà giuridica antica, romana e preromana. Gli statuti furono lo strumento che permise alle normative antiche di riemergere dopo percorsi carsici plurisecolari: ciascuno statuto comunale era portatore di uno strato profondo di norme, strato nel quale le *leges* romane si trovavano fuse con le norme locali più antiche, consolidate in consuetudini.

Né i comuni italiani si limitarono alla sola opera di trasmissione della civiltà giuridica preesistente. Come si vedrà ampiamente, per Mertel i comuni furono essi stessi il motore di un successivo stadio di progresso, che investì vari ambiti del sapere oltre quelli strettamente giuridici.

Nella trattazione di Mertel non v'è un diretto riferimento a Romagnosi, alla sua filosofia civile, al suo richiamo al mondo comunale. Tuttavia, non è interessante accertare se vi sia stata la lettura diretta delle opere del salsese. Com'è stato rilevato, la presenza di Romagnosi fu una «*piattaforma culturale*» che pesò su un'ampia parte della cultura giuridica della Restaurazione italiana, una piattaforma che ebbe «*radicazioni nazionali profonde*» e che «viene prima delle scuole»⁴³.

Sarà la lettura delle pagine della trattazione di Mertel a dirci se, grazie al giurista di Allumiere, è possibile estendere la «topografia "romagnosiana"» italiana a un nuovo ambiente culturale, ossia alla città e al luogo forse più inattesi: la Roma papale e la sua Curia⁴⁴. Mertel sembra infatti raccogliere l'invito del salsese ad approfondire lo studio dell'età comunale, dalla quale prese avvio, grazie al duplice e combinato apporto di saperi intellettuali e arti pratiche, un nuovo stadio della

risorgimento civile medievale, Romagnosi ne rimarca il carattere di originalità rispetto alle esperienze del mondo romano antico, alle quali *formalmente* si riconnettono («le *forme* della rinnovata italiana cultura del medio evo non si debbono riguardare come *simili* a quelle della latina anteriore, ma tanto nello spirito quanto nei modi convien confessare una importante diversità») (p. 169). E mette in guardia i futuri studiosi che vorranno occuparsi del tema – che egli confessa di non essere nella condizione di approfondire con gli adeguati strumenti della ricerca storica – da facili comparazioni tra esperienze diverse da quella dell'incivilimento italiano («debbo prevenire coloro che si occuperanno di questo studio di guardarsi da induzioni *a simili* dalle storie galliche, germaniche, britanniche. Alla somiglianza dei nomi non corrispondono sempre simili effetti») (pp. 185-186).

⁴³ Lacchè, 2010, p. 189 (corsivi dell'Autore). Con un denso ragionamento, questo studioso attribuisce a Romagnosi l'autorità di *canone* della cultura giuridica italiana dell'Ottocento, il ruolo di generatore di figure di pensiero «quali la genealogia, la ricostruzione della catena dei tempi, l'incivilimento», per stare solo ad alcune, che si disseminarono tra gli scrittori che «volevano gettare un ponte "tra forti precursori e forti successori"» (pp. 190-191).

⁴⁴ Prendo nuovamente a prestito parole utilizzate da Luigi Lacchè (*ibid*).

civilizzazione.

Vi è peraltro più di qualche probabilità che Mertel abbia attinto la nozione di *incivilimento* dalle coeve teorizzazioni sulla *civilisation* della scuola dei liberali dottrinari francesi: ne aveva in particolare trattato François Guizot, nei celebri corsi universitari della fine degli anni Venti. Nella *deuxième leçon* del corso dedicato alla *Histoire générale de la civilisation en Europe* Guizot sostenne che «alla caduta dell'Impero Romano, troviamo quel fatto medesimo già da noi riconosciuto nell'origine di Roma, il predominio del regime e dello spirito municipale. Il mondo romano ritornò al suo primo stato; formato di città, al suo disciogliersi non rimangono che città»; così che «l'antica civiltà romana tramandò... all'Europa moderna il regime municipale»⁴⁵. Il professore della Sorbona dedica l'intera *septième leçon* dello stesso corso universitario ai comuni (alle *Communes*), che costituiscono a suo parere uno degli «*élémens fondamentaux*» dell'incivilimento moderno⁴⁶.

5.2. Municipia romani, comuni medievali

Svolte queste premesse di inquadramento generale, riprendiamo dunque la lettura della trattazione, che sarà utile anche per comprendere fino a qual punto le tesi esposte dal giurista laziale siano in sintonia con quelle di Romagnosi e Guizot o se altri formanti dottrinali abbiano influenzato la stesura del testo. Occorre infatti precisare che non è qui in gioco la fondatezza del lavoro di storico del Mertel, quanto l'individuazione degli elementi di originalità che lo studioso introdusse nella ricostruzione della storia (e della storia giuridica) italiana, rispetto al vasto panorama della produzione storiografica della Restaurazione.

Come hanno messo in luce studi recenti, la storiografia giuridica di primo Ottocento si dedicò a tradurre «i mille fili dispersi della storia giuridica della Penisola» in un canovaccio narrativo «che dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente» si svolgeva senza censure, coerente e unitario, fino «alle codificazioni ottocentesche». Era «il “romanzo” della tradizione giuridica nazionale», finalizzato alla creazione dell'identità giuridica della nazione. La preminenza stessa assegnata in queste ricostruzioni al medioevo e in specie all'età dei comuni si iscrive in questo quadro⁴⁷.

⁴⁵ Nel testo originale francese: «Ainsi, nous retrouvons, à la chute de l'Empire romain, le même fait que nous avons reconnu dans le berceau de Rome, la prédominance du régime et de l'esprit municipal. Le monde romain est revenu à son premier état; des villes l'avaient formé; il se dissout; des villes restent. Le régime municipal, voilà ce qu'a légué à l'Europe moderne l'ancienne civilisation romaine»; cfr. Guizot, 1828, *II leçon* (25 avril 1828), pp. 1-39: 21. La traduzione da Guizot, 1841, p. 43.

⁴⁶ Guizot, 1828, *VII leçon* (30 mai 1828), p. 3.

⁴⁷ Spinosa, 2013, p. 342. L'Autore riferisce, peraltro, che all'interno dei prevalenti orientamenti nazionali, il panorama degli studi storico-giuridici nel primo Ottocento si presenta «mosso e frastagliato», lasciando qualche spazio ad altri orientamenti (p. 349).

Riuscire a cogliere nel racconto di Mertel gli snodi interpretativi, le scelte orientate dalla volontà di illuminare la storia dell'incivilimento italiano *sub specie statutorum*, potrà tornare utile – in definitiva – anche a comprendere le finalità ultime che lo mossero a scrivere il saggio.

Come s'è accennato, il primo merito che Mertel riconosce alla statutaria comunale è quello di avere rifuso nei manoscritti «le leggi e le consuetudini più antiche», risalenti anche all'età preromana e di aver consegnato questa eredità alla nuova fase storica del risorgimento civile medievale. Negli statuti comunali le norme etiche e il *tesoro* della giurisprudenza romana si trovano fusi con le norme delle più antiche «autonomie municipali». I romani cercarono «di formar patto di alleanza» con le popolazioni italiche conquistate: «ai popoli vinti rimanean sante le loro religioni, inviolate le leggi e le forme de' loro governi, rispettate le amministrazioni dei municipii»⁴⁸: Roma «non solamente rispettò le autonomie municipali, ma le considerò con onori». Erano le colonie stesse a supplicare Roma «di divenire municipii»⁴⁹.

Mertel avvalorava questa ricostruzione affidandosi a un celebre passo delle *Notti Attiche* di Aulo Gellio, riportandone per esteso la citazione latina⁵⁰. Il passo gelliano, tratto dall'*oratio de Italicensibus* pronunciata dall'imperatore Adriano in Senato tra 118 e 121 d.C., è il *locus materiae* sul quale si è sviluppato dall'Ottocento un ricco e tuttora vivace dibattito storiografico sul grado di autonomia normativa consentito ai municipi più antichi⁵¹. In ogni caso, la corretta individuazione del passo di Gellio ci rivela un Mertel buon conoscitore e selezionatore delle fonti

Sul comune come «fase datante» della storia nazionale nelle storie generali scritte dagli storici del diritto dell'Ottocento, sulla sua «capacità periodizzante», cfr. Vallerani, 2011, pp. 11-12 (§ *Fondamenta ottocentesche: il comune come istituzione imperfetta*).

⁴⁸ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, b. 45B, fsc. D [*La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A*], c. 1v.

⁴⁹ «Né Giustiniano colla sua legislazione punto le alterò, ma soltanto ritagliandole qua e colà nell'estreme fimbrie, le fece servire di addentellato per ottenere l'euritmia del suo grande edificio»; *ibid.*, c. 2r.

⁵⁰ «Municipes sunt cives Romani ex municipiis legibus suis et suo jure utentes, munere tantum cum populo Romano participes: nullis aliis necessitatibus, neque ulla Romani populi lege adstrictis [sic]», Gellius, *Noctes Atticae*, 16.13.6.

⁵¹ Sul significato da attribuire all'*uti suis legibus* gelliano la letteratura è divisa tra l'indirizzo di chi collega «alla condizione municipale un'indipendenza normativa altrettanto piena di quella riconosciuta alle *civitates liberae*» (Grelle, 1972, p. 116); e l'opposto indirizzo di quanti negano attendibilità al passo dell'erudito romano e all'autonomia normativa dei *municipia*, mettendo in luce i profili di incongruenza giuridica e storica del passo (Talamanca, 2001, pp. 45-71); si veda, inoltre, Talamanca, 2006. Con il sintagma "Impero municipale" il Capogrossi Colognesi designa una costruzione che istituisce un rapporto non unitario e gerarchico con i municipi, che hanno facoltà di conservare il proprio diritto (Capogrossi Colognesi, 2004). Questa tesi appare senz'altro prevalente nella storiografia attuale. Per riflessioni più recenti e nuove prospettive d'indagine, cfr. Cardilli, 2017, Merola, 2017 e Sisani, 2021, in particolare pp. 95-106.

anche letterarie romane⁵².

Tuttavia, se è certamente lecito sostenere che i *municipia* romani godettero di un'ampia sfera di autonomia – cosa che anche la più recente romanistica sembra avvalorare –, altra cosa è affermare che sia sopravvissuto negli statuti cittadini bassomedievali (e sia possibile altresì identificare) uno strato normativo proveniente da tempi così remoti. Accettare questa ricostruzione significa accogliere la prospettiva di un *continuum* temporale che unisce le strutture municipali romane all'età comunale. È noto che la questione, che investe il tema più ampio della continuità del diritto romano nel medioevo, divide a lungo la storiografia giuridica⁵³.

Sul punto, il giurista di Allumiere è molto netto. «Il reggimento municipale continuò sempre ad esistere»: se la *legislazione romana* restò in vigore «convien di necessità dire che come quella sempre esistette, così anche questo sempre si mantenne»⁵⁴. Ecco dunque esplicitato nel diritto dei *municipii*, trasmesso dagli statuti, il vincolo che unì il diritto romano (Mertel parla di legislazione) e la sua trasmissione al medioevo comunale. Questa è l'originale soluzione che il giurista pontificio prospetta agli storici suoi contemporanei, impegnati nella febbrile ricerca di elementi di continuità del diritto romano classico – considerato nella sua totalità, come un unico blocco senza distinzioni interne – negli usi, nei riti, nelle consuetudini, in altri meccanismi di trasmissione dei saperi del mondo giuridico medievale.

La sopravvivenza altomedievale dei *municipia* era opinata da illustri studiosi quali Savigny, il meno noto Pagnoncelli, Sclopis: nella *Geschichte* Savigny aveva sostenuto con risolutezza la tesi⁵⁵. A differenza del maestro berlinese, peraltro,

⁵² Sulla profonda conoscenza del diritto romano di Mertel, cfr. *retro* la testimonianza del cardinale Pietro Gasparri (testo corrispondente a nt. 19).

⁵³ Sul *trapasso* di istituti del diritto antico negli statuti («nel diritto comunale») si espresse anche Savigny nella *Geschichte*. Per la citazione del passo, *infra*, §7.

⁵⁴ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, b. 45B, fsc. D [*La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A*], c. 2r.

⁵⁵ Savigny considerava l'«origine delle repubbliche fiorenti nel dodicesimo secolo» l'«esplicazione di uno stato preesistente... [non] come un trovato nuovo», sostenendo in particolare la sopravvivenza in età longobarda di curie cittadine, guidate da *iudices civitatis*. Il maestro berlinese contrastava gli opposti convincimenti di Sigonio, Muratori, Sismondi, secondo i quali «i Longobardi non lasciarono più ombra di costituzione cittadina», sostenendo invece – sulla base di un ampio ragionamento – che «i municipii romani non vennero mai meno e che il secolo duodecimo recò unicamente con sé il restauro di antiche, non mai interrotte, forme di governo»; cfr. Savigny, 1816 e la prima traduzione della *Geschichte* in italiano di Emmanuele Bollati (Savigny, 1854), pp. 233-237 (§§120-122), da cui si cita. La sopravvivenza dei *municipia* era, tra gli altri, sostenuta dallo Sclopis che, richiamando nel 1840 nella sua *Storia della legislazione italiana* «le dotte indagini del sig. di Savigny, e del sig. Pagnoncelli», parla di un «ordine municipale nelle città italiane... disgiunto da ogni principio di governo politico», di una forma non

Mertel attribuisce alla dinastia sassone un ruolo significativo nello sviluppo dei comuni medievali. Dopo aver evidenziato che la «protezione dei vescovi» concorse «a svolgere l'elemento comunale» – ponendosi i presuli a difesa «degli oppressi» e facendosi «intermediari fra la forza brutale e i diritti dell'uomo» – Mertel sostiene che Ottone I «confermò il reggimento comunale, che salito ad un maggior grado di autorità, si avviò ad un progressivo sviluppo»⁵⁶. Mertel accoglie dunque «l'opinione conciliativa», che sommava l'origine romana con l'azione di rafforzamento dei «liberi comuni civici» promossa dall'imperatore sassone, *opinione* alla quale invece Savigny non riconosceva dignità scientifica per l'assenza di qualsiasi documento a suo sostegno, basandosi questa tesi quasi esclusivamente su una «tradizione da gran tempo sparsa in Italia»⁵⁷.

Date queste premesse, non sorprende constatare la posizione storiografica che Mertel assunse riguardo la “questione longobarda”. Da oltre due secoli questo sintagma compendia il controverso tema della contrapposizione tra *elemento* latino e germanico, come usava dire. Il tema agitò dapprima la storiografia generale, quindi ampiamente gli storici del diritto⁵⁸.

Alla questione della dominazione longobarda e al rapporto – rappresentato spesso come una rigida separazione etnica – tra *gens* barbarica e popolazione autoctona era collegato il problema della continuità tra civiltà romana e Risorgimento della nazione: recidere questo sottile filo significava compromettere il paradigma dell'edificanda identità nazionale, paradigma che in Italia – a differenza di altre nazioni – non era ancorato ai secoli altomedievali, ma era ricondotto all'antica matrice latina. Proprio mentre Mertel era alle prese con l'ideazione o forse con la stesura del suo saggio, nel 1857 Federigo Sclopis, riconosciuto patriarca degli storici italiani del diritto, nonché autore dell'antesignana *Storia della legislazione italiana*⁵⁹, pubblicava il saggio *Les Lois des Lombards*. In questo scritto storiografico, su cui è stata di recente ricondotta opportunamente l'attenzione⁶⁰, Sclopis presenta il dibattito in corso e i suoi principali protagonisti,

riconosciuta «d'interna amministrazione», che tuttavia «bastò perché l'ultima linea di quel reggimento comunale non si cancellasse»; cfr. Sclopis, 1840, pp. 121-122.

⁵⁶ AAV, *Segr. Stato, Spogli di Curia, card. Mertel*, b. 45B, fsc. D [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A], cc. 2v-3r.

⁵⁷ Savigny, 1854, p. 238 (§121). L'opinione conciliativa risaliva al Niebuhr. Anche il Balbo della *Storia d'Italia*, citato in nota da Mertel, non sembra convinto del sostegno dell'imperatore ai comuni italiani, eredi dei *municipia* romani; cfr. Balbo, 1846, p. 111.

⁵⁸ La questione, è a tutti noto, fu sollevata dal *Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia*, saggio pubblicato da Alessandro Manzoni nel 1822. Nell'amplessima bibliografia sull'argomento, mi limito a rinviare al recente contributo, dedicato alla storiografia giuridica, Macino, 2021 e alla bibliografia ivi citata.

⁵⁹ La prima edizione, in tre volumi, fu pubblicata a Torino da Pomba (1840-1857); la seconda, da Utet (1863-1864). Sulla figura del giurista subalpino e per i ragguagli bibliografici, cfr. Moscati, 2012; Pene Vidari, 2013; Pene Vidari, 2017; Pene Vidari, 2018.

⁶⁰ Cfr. Volante, 2013. La riflessione di Sclopis sulla questione dei latini sotto la dominazione

avvertendo che – si legge nella traduzione italiana del testo – «non vi ha in Italia chi occupandosi di studii storici relativi al proprio paese non si faccia a toccare siffatti argomenti»⁶¹. Anche Mertel non si sottrasse.

Non diversamente da Sclopis, e in buona compagnia anche di Muratori e Savigny, il giurista laziale non diede alcun credito all'argomento della cesura. Egli, inoltre, optò per la rappresentazione di una pacifica e solidale convivenza tra i due popoli, consolidatasi in breve tempo dopo l'invasione longobarda. Lo scritto non indugia nel racconto di vessazioni subite dai latini, né Mertel ricorre come altri al pennello grosso per descrivere la selvaggia inciviltà degli invasori⁶². Il nodo che a Mertel urgeva sciogliere era quello della sopravvivenza, grazie alla legislazione dei municipi, della civiltà giuridica latina.

A consigliare ai *barbari* di mantenere in vigore la legislazione dei municipi, più che la volontà di dare spazio a una pacifica convivenza, fu la loro stessa incapacità a legiferare: «i barbari», si legge, non «avevano mente da sapere emanare una nuova legislazione che comprendesse i bisogni in generale della nazione» e «almeno tacitamente permisero che i municipii si reggessero colle proprie leggi»⁶³.

A differenza di Sclopis, Mertel non si sofferma ad illustrare la legislazione dei barbari: i Longobardi come popolo non sono mai neppure menzionati. Di queste popolazioni si mette invece in evidenza la reverenza portata, già prima della discesa in Italia, «verso la grandezza dell'Impero Romano». L'ossequio «verso le nostre istituzioni» si accrebbe dopo l'inizio della dominazione, quando i barbari, «raffrontando le loro leggi con le romane, le loro costumanze con quelle dei popoli vinti, conobbero di quanto essi erano da meno di quelli e crebbe in loro la

longobarda costituisce, rileva l'Autore, «come il riflesso di un'altra e più urgente questione: come debba essere intesa l'attuale comunità degli italiani» (p. 392).

⁶¹ Il testo nell'originale francese recita: «Il est bon qu'on sache qu'il n'y a pas en Italie de savant qui, en travaillant sur l'histoire de son pays, ne s'attache plus ou moins à ces questions»; cfr. Sclopis, 1857, p. 5; la versione italiana del testo (dal titolo *Le leggi longobarde*) fu pubblicata in Appendice alla II ed. della *Storia della legislazione italiana*, pp. 312-345 (la citaz. a p. 320). L'interesse di Sclopis per i Longobardi e per la loro legislazione – in alcuni aspetti apprezzata – risale a vari anni prima; cfr. Moscati, 1979. Sulla contrapposizione tra germanisti e romanisti nella costruzione ideologica della storia giuridica medievale, Conte, 2009, pp. 21-26.

⁶² Sul «ciarpame verboso, fatto delle immagini più truci» con cui alcuni storici contemporanei di Mertel descrivono i germani, cfr. Volante R., 2013, p. 388. Anche Sclopis, che non manca di riconoscere pregi alla civiltà germanica e si distingue per il linguaggio sobrio e controllato, scrive che «al giungere dei Longobardi parve dovesse spegnersi ogni memoria della civiltà antica. Ignoranti e inflessibili come i selvaggi, essi ridussero in povertà i nuovi sudditi e li spogliarono d'ogni diritto politico»; cfr. Sclopis, 1840, p. 21.

⁶³ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, b. 45B, fsc. D [*La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A*], cc. 2rv.

venerazione verso le nostre istituzioni»⁶⁴. Il contatto con gli antichi *abitatori* fece il resto, e portò i barbari a farsi addirittura protettori delle istituzioni preesistenti: in «virtù di questa direi quasi necessaria assimilazione i barbari s'ingentiliscono e presi dall'amore delle nostre istituzioni ora più, ora meno, le rispettarono e le protessero, solo contenti di tenerne l'alto dominio e una generale dominazione». Il merito di questa trasformazione – scrive Mertel con parole nelle quali sembrano risuonare echi romagnosiani – va ascritto al «clima dell'Italia» e al «genio de [sic] suoi abitatori»⁶⁵.

«Intanto per opera d'Irnerio si era aperto in Bologna lo studio della giurisprudenza romana». Così il giurista apre la parte della sua narrazione storica dedicata alla rinascita medievale degli studi romanistici. Il suo interesse, tuttavia, non è rivolto alla riemersione dei testi giustiniani, alla creazione del *Corpus Iuris Civilis* o all'insegnamento dei maestri glossatori. A Bologna «accorse la gioventù» da ogni parte d'Italia, afferma lo studioso, e «quella scuola fu un nuovo sole, che vivificando una nuova vita in tutti i comuni, fece meglio conoscere gli antichi diritti, quanto gli attuali bisogni della società». Nella sua originale ricostruzione della storia giuridica italiana, il merito che egli ascrive alla rinascita degli studi bolognesi è di aver ridato nuova vita (*vivificato*) nei comuni italiani agli antichi, preesistenti, diritti municipali, offrendo alle singole comunità la possibilità di conoscerli meglio e di adattarli ai nuovi bisogni. Infatti, anche le più piccole città, rivolgendosi ai giureconsulti usciti dallo *Studium* bolognese «rifusero ed estesero i loro statuti»⁶⁶.

5.3. Statuti comunali e principi costituzionali moderni

Ecco dunque gli statuti, «i quali, ancorché nel maggior numero piccoli di mole, e divisi in quattro o cinque libri, pure contengono quasi tutte le materie di un codice generale, lasciando le altre sotto le prescrizioni del diritto giustiniano»⁶⁷. Anche Mertel, come il Romagnosi dell'*incivilimento*, illustrando in termini generali i caratteri della fonte statutaria sente la necessità di un raffronto con il moderno codice e di chiarire il rapporto tra statuti e diritto giustiniano⁶⁸. Nel caso di

⁶⁴ *Ibid.*, c. 2v.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, c. 3r.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ «Le romane leggi non provvedevano a tutto. Quindi abbisognarono gli statuti che ogni città diede a sé medesima. Ardua ed anzi impossibile impresa sarebbe riuscita quella di tessere un corpo intiero di leggi criminali, commerciali, amministrative, ecc. Un buon codice civile è l'opera la più difficile della legislazione sì per il suo concepimento, e sì per le circostanze richieste per essere effettuato... Alle italiche città non mancò. I loro statuti ve lo provano. In essi non dovettero le città pensare fuorché a provvedere colle loro consuetudini scritte alla parte *amministrativa e penale*, lasciando nel rimanente la massima autorità alle leggi romane»; cfr. Romagnosi, 1832, p. 180 (§9 *Statuti*). La stesura

Mertel la trasposizione attualizzante è finalizzata a riconoscere l'ampiezza e la portata generale delle materie disciplinate dagli statuti medievali, che relegavano il diritto giustiniano a una funzione meramente sussidiaria.

La narrazione entra nell'analisi contenutistica degli statuti, «principiando dalla parte politica o organica del governo». Di là dalla diversa denominazione, Mertel rileva una corrispondenza di funzioni tra le istituzioni di governo dei municipi romani e quelle dei «moderni municipii», ossia i comuni medievali. Così la *Curia* si è trasformata in *Consiglio*, i *Decurioni* in *Consiglieri* (o gonfalonieri, o anche anziani). I *difensori* sono considerati affini ai *capitani del popolo*. Infine, «la potestà giudiziaria», che in precedenza era esercitata dai decemviri, «fu conferita a un nuovo magistrato, chiamato Potestà, il quale affinché fosse scevero da studio di parte, e da particolari affezioni, dovea essere persona estranea al comune, lasciando ai consoli la difesa e il potere esecutivo dell'amministrazione e l'iniziativa delle leggi in Consiglio»⁶⁹.

Potere giudiziario, potere esecutivo, iniziativa legislativa. È un lessico che chiaramente si ispira alla divisione di poteri e a funzioni degli ordinamenti costituzionali moderni. Mertel vi ricorre non per sciatta riproposizione del linguaggio in uso nella dottrina costituzionale di primo Ottocento. Peraltro, occorre rammentare, il «suo» Stato Pontificio si era lasciato alle spalle queste categorie insieme all'esperienza del governo costituzionale, conclusa la breve parentesi del 1848. Egli fa consapevolmente riferimento a un ordine giuridico, il liberalismo costituzionale, nel quale si riconosceva e del quale si prodigava a ricercare le radici storiche negli ordinamenti comunali medievali.

L'orizzonte teorico nel quale si muove l'Autore risulta più chiaro quando dalla divisione dei poteri si passa al tema della cittadinanza politica. Nel comune medievale, afferma Mertel, non era concesso a tutte le famiglie di accedere alle cariche pubbliche, in specie a quella di consigliere, ma «a quelle famiglie soltanto, che fossero o cospicue per censo, o per prestati servizi benemeriti della patria». Ancóra più esplicitamente, egli afferma:

Nel qual ordinamento fecero bella mostra di politica avvedutezza, poichè sebbene la sapienza stia nella pluralità, e non nella singolarità, tuttavia sarebbe follia il chiamare a dar consiglio e a reggere altrui chi è privo di scienza e chi ha bisogno di esser retto⁷⁰.

dell'opera romagnosiana avveniva, occorre ricordare, mentre era in corso quel dialogo intenso tra giuristi che la storiografia designa oggi come «lotta per la codificazione», *lotta* nella quale il salsese ebbe un ruolo di primo piano. Al riguardo mi limito a richiamare l'opera antesignana di ricostruzione di quei dibattiti: Ungari, 1967; il titolo originario della monografia, «dialoghi dei giuristi», in corso di stampa fu mutato in «scuole di giurisprudenza».

⁶⁹ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, b. 45B, fsc. D [*La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A*], c. 3v.

⁷⁰ *Ibid.*

L'accento posto sulle famiglie *cospicue per censo* e su quelle che hanno fornito *servigi benemeriti* alla patria – le sole alle quali il comune riservava, secondo l'orientata ricostruzione di Mertel, l'accesso alla dignità di consigliere – e soprattutto l'apprezzamento manifestato per la scelta di affidare il governo della cosa pubblica («dar consiglio e... reggere altrui») ai più capaci, consentono di precisare meglio i contorni del suo orizzonte culturale.

Da queste parole emerge la forte incidenza sulla sua formazione delle idee propuginate dal liberalismo francese, più in particolare della declinazione *mediana* della scuola dottrinarina d'inizio Ottocento che è stata definita – con formula efficace, ancorché non esaustiva – «libéralisme élitare» (o anche «libéralisme notabiliaire»)⁷¹. Per riassumere in poche righe i caratteri del *liberalismo moderato* francese – il liberalismo del *juste-milieu* che orientò le scelte politiche della Monarchia di luglio e influenzò ampiamente il moderatismo italiano – si può utilmente ricorrere alla sintesi di pensiero di un celebre coetaneo di Mertel: il liberalismo moderato «s'efforce d'opérer le progrès sans recourir aux moyens révolutionnaires»⁷². E, si può aggiungere, che questo liberalismo integrò alcuni principi della Rivoluzione per respingere gli opposti assolutismi del diritto divino e della sovranità popolare.

La figura che incarna questo movimento di idee è François Guizot, uno dei principali architetti teorici del liberalismo moderato. Ministro degli Affari Esteri e, di fatto, leader politico del governo orleanista, Guizot formulò dai primi anni Venti una compiuta teoria della rappresentanza capacitaria. I raffinati anacronismi attualizzanti del giurista di Allumiere sembrano risentire della teoria guizotiana del “governo dei migliori”, una teoria sintetizzata nella celebre

⁷¹ Il sintagma «libéralisme élitare» – che evoca una celebre interpretazione in chiave oligarchico-borghese dell'intera esperienza della monarchia orleanista – è tratta da Jaume, 1998, pp. 41, 47. Questo Autore ha distinto nel liberalismo francese della Restaurazione – forse con qualche eccesso di schematismo – tre correnti: il liberalismo «du sujet», facente capo al *groupe de Coppet*, che sviluppò una concezione del costituzionalismo come tecnica per garantire diritti e garanzie individuali di fronte all'autorità dello Stato; il liberalismo notabiliare e conservatore, il cui leader era Guizot, che subordinava i diritti di libertà individuali alle ragioni dello Stato; infine il liberalismo cattolico; cfr. Jaume, 1997, pp. 19-20. Un'ampia parte del volume è dedicata al pensiero di Guizot (*Un libéralisme élitare: Guizot et les doctrinaires*, pp. 119-169). Sul gruppo di intellettuali liberali di Coppet (in particolare su Necker, Madame de Staël, Constant, Sismondi, «les plus experts dans le domaine de la doctrine constitutionnelle»), cfr. Lacchè L., 2000; traduzione in italiano Lacchè, 1999. Inoltre, per un inquadramento generale dei profili costituzionalistici, Lacchè, 2012, pp. 294-301.

⁷² La frase tra virgolette, tratta da una lettera del conte di Cavour a Victor Cousin del 4 febbraio 1846, è citata in Lacchè, 2016, p. 53; il saggio è pubblicato con varianti anche in Lacchè 2016b. Si rinvia a questo saggio per un inquadramento generale dei caratteri del costituzionalismo liberale ottocentesco. Per un primo profilo informativo della storia costituzionale italiana della Restaurazione, mi permetto di rinviare a Notari, 2008.

formula della *sovranità della ragione*. Guizot e i *doctrinaires* della Restaurazione, distinguendo tra ordine civile e ordine politico, sostenevano che solo i *capables* erano legittimati a guidare la società, nel rispetto dei diritti universali proclamati dalla rivoluzione: all'età delle passioni succedeva quella della ragione, nella quale il potere doveva poggiare sulla conoscenza e sullo studio dei bisogni della società. Anche il *censo* elettorale era una semplice testimonianza indiretta di capacità e di discernimento, che inglobava ma non esauriva la sfera capacitaria⁷³.

La teorizzazione guizotiana candidava la classe borghese, espressione della nuova aristocrazia della capacità, alla guida della società. A legittimarla in questo ruolo era l'apporto che storicamente i *capables*, che Guizot identifica con i borghesi, avevano dato alla civilizzazione: dal "medioevo borghese" dell'età dei comuni fino alla rivoluzione del terzo stato del 1789. Malgrado i cambiamenti intervenuti, «non v'ha dubbio – affermava il cattedratico – il terzo stato del 1789 era, politicamente parlando, il discendente, *l'erede dei comuni del dodicesimo secolo*». La nazione francese, prosegue Guizot, «che pretende non solo rigenerar se medesima... ma governare e rigenerare il mondo, discende incontestabilmente da quei comuni che, nel dodicesimo secolo... si ribellavano... all'oscura tirannia di alcuni signori»⁷⁴.

È probabile che Mertel sia entrato direttamente in contatto con le teorie guizotiane attraverso la lettura degli scritti dell'intellettuale e uomo di Stato francese. Il celebre corso universitario tenuto nel 1820 alla Sorbona e dedicato alla *Histoire des origines du gouvernement représentatif* fu più volte ristampato: nel 1851, ad esempio, nella parigina edizione Didier, in due volumi. Le carte

⁷³ Per Guizot il criterio capacitario, aperto e dinamico, era l'unica alternativa praticabile al ritorno tanto dell'assolutismo di Antico regime, quanto all'irrompere lacerante dell'egualitarismo democratico; Tomasello, 2018, p. 132. Secondo questo Autore «lo specifico del liberalismo dottrinario consiste nel tentativo di articolare il principio di capacità in progetto istituzionale volto a farne la logica generale di governo della monarchia costituzionale francese per legittimarla come punto di arrivo di quello sviluppo sociale plurisecolare che nella storiografia di Guizot risponde al nome di *civilisation*» (pp. 140-141). Su Guizot e le teorie dottrinarie, il libro di riferimento rimane Rosanvallon P., 1985; in particolare, sul principio capacitario come fondamento della cittadinanza politica, pp. 95-104. Si deve a questo Autore il rinvenimento dell'inedito trattato dei primi anni Venti *De la souveraineté*, nel quale Guizot offre un'organica formulazione della teoria capacitaria; il testo è pubblicato in appendice a Guizot, 1985, pp. 307-389.

⁷⁴ Guizot, 1828, *VII leçon* (30 mai 1828), pp. 9-10. La traduzione da Guizot, 1841, p. 154 (corsivo nostro). Per il rapporto tra *civilisation* e principio capacitario nel pensiero di Guizot, cfr. Tomasello F., 2018, in particolare p. 142. L'esistenza di un nesso tra interpretazione storiografica del comune medievale e riflessione costituzionale è evidente nella critica al modello orleanista cui giunge Sismondi – lo storico e scienziato sociale ginevrino e coppettiano, cui si deve l'intuizione del comune come culla della libertà – che nella sua *Histoire des Républiques italiennes* esalta la partecipazione ampia e attiva dei cittadini alla vita delle istituzioni. Cfr. Sofia, 2015.

dell'archivio Mertel evidenziano che il cardinale aveva una diretta conoscenza di alcuni scritti di Guizot. Ad esempio, per la stesura di un saggio *Sul comunismo*, rimasto inedito, Mertel fece ampio ricorso al *pamphlet* intitolato *De la démocratie en France (janvier 1849)*, che lo storico e uomo di Stato francese pubblicò a Parigi nel 1849⁷⁵.

È altrettanto probabile che di queste teorizzazioni Mertel abbia potuto discutere nei colloqui privilegiati avuti con Pellegrino Rossi, uno dei maggiori interpreti del costituzionalismo liberale della Restaurazione, inviato a Roma – come s'è visto – nel 1845 da Guizot nella veste di plenipotenziario e in séguito di ambasciatore di Francia⁷⁶. Esule a Ginevra nel 1815, il giovane avvocato e professore carrarino fu «fra gli ultimi a salire le scale dello staeliano castello di Coppet», dove compì una rapida evoluzione nelle dottrine del diritto, approdando al liberalismo dottrinario. Trasferitosi a Parigi, naturalizzato cittadino francese, nel 1834 Guizot gli ottenne una cattedra di diritto costituzionale alla Sorbona, confidando nella sua capacità di portare i nuovi indirizzi culturali nel diritto pubblico francese e di indirizzare la «lotta scientifica» verso un duplice fronte: «contro la “scuola teologica” e lo Stato assoluto da un lato; contro le reviviscenze giacobine e i sistemi socialisti dall'altro»⁷⁷. Nel suo *Cours* di diritto costituzionale – che certamente non può ridursi a quest'unico aspetto – Rossi accolse la tesi, elaborata da Guizot e dai dottrinari, della distinzione tra due classi di diritti: da un lato i diritti civili, riconosciuti a tutti indistintamente secondo i principi di uguaglianza; dall'altro i diritti «relatifs à l'exercice de la puissance publique», per i quali era richiesta una «capacité speciale»⁷⁸.

Le teorie dei dottrinari, accolte da Mertel, assegnano dunque un'impronta più caratterizzata – in senso liberale costituzionale moderato, di forte segno antiassolutistico à *la Constant* – alla genealogia dell'incivilimento proposta dal futuro cardinale: un'impronta che, in antitesi con le prospettive culturali ancora ampiamente circolanti nella Curia romana, si poneva in netta discontinuità con il quadro dell'Antico regime, aprendosi alle nuove idee di libertà.

⁷⁵ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, b. 44C, fsc. D.

⁷⁶ Cfr., *retro*, nt. 11.

⁷⁷ Le parti tra virgolette sono tratte da Ungari, 1967, pp. 56-58 (dal cap. IV, dedicato alla cultura dell'esilio e al pensiero di Pellegrino Rossi).

⁷⁸ Rossi, 1866-67: 1, *Leçon d'ouverture* (cours 1835-1836), pp. LXV-LXVIII. Peraltro, Rossi auspicava un progressivo ampliamento della capacità politica, avendo chiaro che l'intero edificio delle istituzioni pubbliche avrebbe avuto difficoltà a reggersi in presenza di un disequilibrio tra diritti universali di uguaglianza civile e diritti pubblici ristretti a pochi (Rossi, 1866-67: 1, *Leçon XVII*, in particolare pp. 262-265). Nel «clima militante» del suo insegnamento universitario, Rossi abbracciò le idee di matrice orleanista, mantenendo – com'è stato opportunamente osservato – «autonomia e nettezza, cui l'ipoteca ideologica non faceva certo velo»; cfr. Lacchè, 2013, p. 1740. Sulla figura di Pellegrino Rossi, qui tratteggiata per rapidi cenni, sull'itinerario intellettuale, maturato nella Francia orleanista di Guizot e dei *doctrinaires*, rinvio a Lacchè, 2001.

Anche l'introduzione nei comuni cittadini medievali dell'istituto podestarile è apprezzata da Mertel in ragione della separazione e della ricerca di equilibrio tra i poteri nell'ordinamento comunale che, a suo parere, vi sarebbe collegata:

Ottimo ancora fu il divisamento di dividere il potere giudiziario dal potere esecutivo, e dar quello al Potestà e questo al Gonfaloniere, o Anziani, come anche l'altro che il Podestà non fosse eletto fra i cittadini. (...) Diviso il potere esecutivo dal legislativo, si rimuove il sospetto che *l'esecutore possa abusare dell'altro potere e divenire tiranno*; e il giudice che non è cittadino, come è immune da qualunque particolare interesse o inclinazione di animo, così ha la presunzione di essere giusto. E perché col dimorare per lungo tempo in una città poteva contrarre consuetudine di familiarità o studio di parti (di che la società di quei tempi era miseramente travagliata), così fu providamente stabilito che non dovesse rimanere in carica per più di un anno⁷⁹.

Di là dalla fondatezza delle affermazioni sulla divisione dei poteri – che non superano il vaglio della moderna critica storica – l'espedito dell'estraneità del podestà alla vita cittadina e la temporaneità della carica sono interpretati alla luce della garanzia contro il pericolo di uno straripamento dei poteri.

Sotto la stessa prospettiva antiassolutistica del controllo e dell'equilibrio tra i poteri, Mertel approva l'istituzione («o a meglio dire il ripristino») dell'istituto del sindacato, ossia il controllo successivo cui il podestà era obbligato a sottoporsi al termine del suo mandato. *Ripristino*, dice Mertel, perché egli ne rinviene risalenti origini romane, origini che – come sappiamo – la dottrina giuridica non ha mai smesso di cercare dal tardo medioevo e che la storiografia odierna nega recisamente, riconoscendone la schietta origine comunale:

A tener poi in freno tanto il potere giudiziario, quanto l'esecutivo fu istituito, o a meglio dire fu ripristinato l'antico *sindacato*, di cui fa menzione Cicerone, e su cui Teodosio e Giustiniano promulgarono savissime leggi. Doveva il Podestà, finito il tempo del suo ufficio, rimanere nel municipio per cinquanta o trenta giorni per rispondere a tutte le doglianze e purgarsi da qualunque querela, o di abuso di potere, o di commessa delinquenza, o di legge violata. E se si giudicava reo dal nuovo Potestà, era condannato nel corpo e al risarcimento dei danni agli offesi. Anche il magistrato e qualunque altro ufficiale dovea render conto del danaro amministrato, e a tutti era lecito di richiamarsi dai soprusi e dalle violenze, che potessero aver commesse⁸⁰.

⁷⁹ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A], c. 4r. Corsivo mio.

⁸⁰ *Ibid.*, cc. 4rv. Mertel indica in nota anche le fonti romane: «Leg. Ult. Cod. Theod. De assessoritas [sic], Leg. Sacrilegii § ult. ff. Ad leg. Iuliam peculatus, Leg. 3 et 8 ff. de assessoribus [sic], Leg. unic. Cod. Ut omnes iudices tam civiles, quam militares post administrationem depositam 50 dies in civitatibus permaneant, Novell. 8.95.128.161». Per lo scioglimento e la citazione con criteri moderni degli altri passi giustinianeî richiamati da Mertel, cfr. Appendice 1, nt. 5. La dottrina giuridica italiana alla ricerca dal

Nel merito della funzione del sindacato nei comuni medievali, Mertel entra in dialogo con Sclopis. Pur anticipando che non se ne potesse «impugnare la utilità», egli riprende le parole dello storico e giurista subalpino secondo cui l'istituto «mirava piuttosto alla moralità degli uomini, al risarcimento dei danni privati, che non alla difesa dell'ordine pubblico»⁸¹.

Riguardo alla disciplina statutaria sulla cittadinanza («le disposizioni che riguardano le ammissioni di un forestiero al diritto civico») Mertel riscontra profonde differenze tra municipi dell'antichità romana e comuni medievali: «Roma nel suo primo nascere... , si studiò di divenire potente coll'associare alla sua comunanza i vicini popoli di Albano, del Lazio, della Sabina e dell'Etruria». Del tutto diversa la situazione nel mondo comunale medievale, periodo nel quale per «sventura d'Italia» i comuni «troppo gelosi dei loro privilegi, anziché darsi un fratellevole aiuto e formare alleanza fra loro, i più vicini si ostiavano»: con la conseguenza che «il forestiero era spesso tenuto in luogo d'inimico e non gli si dava l'onore della cittadinanza, se non dopo lunga dimora, trasferimento delle sue sostanze e prove manifeste di amore alla sua patria di adozione»⁸².

Sulla disciplina della cittadinanza Mertel non si diffonde ulteriormente. L'intento del suo discorso è dimostrare che il quadro di ostilità, invidia, isolamento dei comuni – come anche la conflittualità interna e la faziosità – non furono di ostacolo allo sviluppo comunale e al processo di incivilimento.

Infatti,

queste gare, questo isolamento e questo male inteso sentimento d'indipendenza, che formano il soggetto della lunga storia delle invidie italiane, ci fruttò grandi vantaggi nell'industria, nel commercio e nelle belle arti. Ciascun municipio tenendosi come se fosse una nazione, volle tutto far da se, e si costituì centro di civiltà, di operosità e di sviluppo intellettuale⁸³.

5.4. Tra economia politica, storia patria e storia giuridica italiana

A favorire lo sviluppo comunale fu soprattutto l'attività agricola: i comuni medievali, afferma lo studioso, «conobbero intuitivamente la gran massima dell'economia (parola allora al tutto ignota) che la principal fonte della ricchezza

secondo medioevo di trame concettuali per ricollegare l'istituto del sindacato con il diritto giustiniano si è in particolare richiamata alla l. *Ut omnes tam civiles, quam militares iudices* [C.1.49], che imponeva ai funzionari-giudici l'obbligo di permanere cinquanta giorni nel luogo dove avevano esercitato il loro ufficio; cfr. Ferrante, 2014, p. 343.

⁸¹ Cfr. Sclopis, 1840, pp. 142-43. A differenza di Sclopis, che riconduce l'origine dell'istituto del sindacato medievale all'«imitazione» del «codice Giustiniano», Mertel ne rinviene l'origine in altre parti della legislazione giustiniana (cfr. nt. precedente).

⁸² AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A], c. 4v.

⁸³ *Ibid.*

è la coltivazione della terra»⁸⁴. In tutta evidenza, Mertel vuole attribuire al mondo comunale l'*intuizione* del primato economico dell'agricoltura, il merito cioè di aver anticipato – e messo in pratica – i principi economici elaborati nel Settecento dai fisiocrati. Com'è noto, i *doctrinaires* mutuarono molte idee dalla scuola fisiocratica, con la quale contrassero vari debiti, a partire dalla visione conflittuale dello sviluppo della storia, visione alla quale Mertel attinge ampiamente.

In questo caso, oltre all'influenza esercitata su Mertel dalla letteratura dottrinale francese, occorre considerare che le nuove idee fisiocratiche erano da tempo penetrate nello Stato Pontificio ed erano state oggetto, specialmente dopo il periodo napoleonico, di un denso dibattito politico e dottrinale, che coinvolse la Curia, i giuristi e gli economisti pontifici. Il dibattito verteva in particolare sull'introduzione di riforme negli assetti fondiari delle comunità locali che avrebbero favorito, secondo i promotori, la modernizzazione delle tecniche e l'incremento della produzione agricola, anche a scapito dei diritti civili delle popolazioni, in specie degli utilizzi collettivi dei suoli⁸⁵.

Trattando degli statuti comunali sotto lo specifico profilo degli assetti fondiari comunali – ed avendo ben chiara la realtà dello Stato Pontificio –, Mertel mette in luce con avvedutezza come le comunità assegnassero ai loro statuti il delicato compito di tutelare diritti e proprietà collettive («il pascolo pubblico», «né sono trascurate le conservazioni de' boschi, né il corpo delle acque, né l'abbeveramento degli animali alle particolari sorgenti»). Al contempo, egli ravvisa come gli statuti «*con maggiore impegno* favoreggiano lo smembramento dei latifondi, la chiusura dei piccoli poderi e l'introduzione di una cultura fiorente e doviziosa». Attraverso le *chiusure* delle parcelle di terreno ai diritti di godimento collettivi e la suddivisione dei latifondi, Mertel sostiene – fisiocraticamente – che la tutela statutaria della proprietà privata fosse orientata a promuovere lo sviluppo di colture *fiorenti e doviziose*⁸⁶. Giunge pertanto a concludere che le materie rurali, nelle quali egli include ovviamente «il danno dato»⁸⁷, «sono così bene trattate», che gli statuti «possono somministrare le materie a un ottimo codice rurale»: possono cioè,

⁸⁴ *Ibid.*, c. 5r.

⁸⁵ All'esito delle discussioni, accademiche e politiche, nel 1849 fu emanata la Legge abolitiva delle servitù di pascolo: *Notificazione 29 dicembre 1849 sulle affrancazioni delle servitù di pascere, di vendere erba e di fidare*. Sul dibattito scientifico svoltosi nello Stato Pontificio si veda sempre Travaglini, 1981; ora, Rosati, 2018.

⁸⁶ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A]*, c. 5r. Corsivo mio. Il rapporto tra statuti comunali e diritti collettivi delle comunità nelle ex province pontificie è stato oggetto di opposte interpretazioni nella storiografia giuridica del secolo scorso, tra chi ha attribuito agli statuti «un ruolo nella difesa dei diritti collettivi delle popolazioni» (Giovanni Curis) e chi vi ha scorto una preminente volontà di tutela e promozione del «privato lavoro» (Carlo Calisse). Cfr., con riscontri su una specifica realtà territoriale laziale, Notari, 2018.

⁸⁷ Sul danno dato nella statutaria dello Stato della Chiesa, cfr. Sigismondi, 2011. Per i profili processuali, con ampi riferimenti alla normativa statutaria, Dani, 2006.

secondo Mertel, dare un decisivo contributo alla redazione dell'irrealizzato *code rural*, destinato alla disciplina del diritto agrario, che non vide la luce dopo l'infelice esito di due tentativi napoleonici, le vane richieste sollevate in Francia da alcuni giuristi durante la Monarchia di luglio, i tentativi compiuti in altri Stati europei nel corso del primo Ottocento⁸⁸.

L'«industria agricola» era strettamente connessa all'«industria cittadina». «L'arte della seta e della lana» e gli altri mestieri «si associavano in compagnie o fraternità, e a promuoverne il perfezionamento, e a conservarne la moralità furono retti da leggi speciali». A questo sviluppo della *produzione* si collegò quello del commercio. Mertel si sofferma a rivendicare il primato dell'Italia, come principale *nazione commerciante* del medioevo. A parte il primo utilizzo nel saggio in senso appropriatamente moderno del lemma *nazione* («E i municipii si avvideva [*sic*] che l'Italia posta nel centro del vecchio continente potea essere la prima nazione commerciante»), Mertel si diffonde ad elencare i testi normativi di diritto commerciale – che egli chiama codici, con il solito anacronismo – «di cui ne ha fatta la collezione il Pardessus» (con chiaro riferimento alla *Collection* del Pardessus delle *lois maritimes antérieures au XVIII^e siècle*, pubblicate in sei volumi a Parigi tra 1828 e 1845):

Il consolato del mare, l'ordinamento et consuetudo maris, la tavola amalfitana, il capitulare nauticum, lo statuto marittimo, dopo la legge Rodia furono i primi e venerabili codici del commercio marittimo e formano la gloria dei pisani, dei tranesi, degli amalfitani, dei veneziani e degli anconitani⁸⁹.

⁸⁸ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A], c. 5r. S'intitola *L'absence de code rural* un paragrafo della *Histoire du droit privé français depuis 1804* di Jean-Louis Halpérin, nel quale l'Autore sintetizza le difficoltà insorte all'adozione dei due progetti, ostili in nome della proprietà privata ai diritti comunitari collettivi dell'*ancien droit* (il primo, in particolare, alla conservazione della *vaine pâture*); cfr. Halpérin, 2012, pp. 118-119. Indicazioni bibliografiche alle pp. 137-138. Più in dettaglio, sull'infelice esito dei tentativi napoleonici di codificazione, cfr. Fortunet, 1982; ora, utilmente, anche per le indicazioni bibliografiche, Geri, 2019.

⁸⁹ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A], c. 5v. Nella celebre, monumentale *Collection* Jean-Marie Pardessus pubblicò, com'è ampiamente noto, la legislazione e gli statuti marittimi di tutti le epoche; cfr. Pardessus, 1828-45. È probabile che la collezione costituisca per Mertel l'opera di riferimento (o una delle opere) per il suo ambizioso progetto editoriale (su cui *infra*). L'opera più celebre del giurista francese, il *Cours de droit commercial* (4 voll., Paris, 1813-1817), fu tradotta in italiano e circolò ampiamente nella penisola dagli anni Trenta. Per un recente profilo bio-bibliografico su Pardessus, il commercialista francese di maggior spicco del suo tempo, il primo a ricoprire la cattedra di diritto commerciale a Parigi (nel 1810), «infaticabile e capace editore di fonti, raffinato storico del diritto», cfr. la scheda biobibliografica Hilaire, 2015. Dall'ampia letteratura, per lo più in lingua francese, dedicata alla sua attività di studioso e docente, segnalo i due contributi Moscati, 2008 e Moscati 2009 (da cui le parole tra virgolette nel testo). L'ellenica *Lex Rhodia* (475-479

Nell'evidenziare le relazioni di scambio e l'ampissimo raggio d'azione dei traffici commerciali delle città italiane dopo il mille (Venezia, Amalfi, Pisa, Genova, Firenze, Bologna, della quale ultima ricorda il «famoso *Statuto dei Mercanti e dei Banchieri*»⁹⁰), Mertel sottolinea come, «dentro una periferia più ristretta» – ossia nel rapporto tra un *municipio* e l'altro in Italia – la situazione dei commerci fosse ben diversa. Il timore che «l'introduzione delle merci forestiere venisse a diminuire di troppo il numerario e l'industria cittadina», che «mancasse il lavoro all'operaio», che la comunità difettasse «dei necessari prodotti, se si permettesse la libera estrazione», portò all'introduzione di un «sistema economico generale... *protezionista* all'eccesso, specialmente in quella parte che riguarda i generi alimentari»⁹¹. Di questo, afferma Mertel, la lettura degli statuti dà piena evidenza.

Tuttavia «l'Italia elevò il suo ingegno positivo e sagace»: partendo da questa situazione di fatto, riuscì ad elaborare una teoria «e creò una scienza nuova, la scienza della economia sociale».

In questa parte del saggio Mertel pone all'attenzione del lettore temi che si situano all'intersezione tra la storia dell'economia politica, la storia "patria" (cioè delle vicende nazionali italiane) e la storia giuridica italiana. Mertel menziona, in sequenza, alcuni dei grandi studiosi italiani di economia pubblica dal Cinquecento al Settecento: Gasparo Scaruffi, Bernardo Davanzati, Antonio Serra, Sallustio Bandini («precursore del fisiocratismo francese»)⁹². Di Pompeo Neri e del veneziano Giammaria Ortes egli afferma che «proclamarono il sistema della libera concorrenza». È possibile che il nostro Autore al momento della stesura del saggio abbia sotto gli occhi la maestosa collezione degli *Scrittori classici italiani di economia politica*, pubblicata da Pietro Custodi a Milano tra 1803 e 1805, il quale dedica agli studiosi di economia ricordati alcuni volumi della sua opera⁹³. Né si

a.C.), accolta nella compilazione giustiniana, contiene principi adottati in séguito negli usi e negli statuti marittimi.

⁹⁰ Mertel conosceva probabilmente la rara edizione a stampa degli statuti dell'*universitas mercatorum* del 1509 (Statuti de la honoranda universitate de li mercatanti de la citade de Bologna, compilati de l'anno M.D.I.X., Bononiae, per Benedictum Hectoris Bibliopolam, 1511) e le varie *additioni* pubblicate a questo testo, conservati attualmente nella collezione degli statuti dell'Archivio di Stato di Roma. Di *Statuti dei mercanti e dei banchieri* parla nel 1714 l'Orlandi, nella Tavola degli Statuti di Bologna, con indicazione delle varie redazioni statutarie medievali, fino alla citata edizione a stampa del 1511 (Orlandi, 1714, p. 327). L'elenco di tutte le redazioni conosciute degli statuti del Foro dei mercanti di Bologna, che disciplinavano la sola procedura giudiziaria, in Legnani Annichini, 2005, pp. 52-53, nt. 26. Di questa studiosa si veda anche il più recente Legnani Annichini, 2008. In generale, un'aggiornata bibliografia degli statuti delle arti bolognesi in Galletti, 2017.

⁹¹ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A], cc. 5v-6r.

⁹² Di questi celebri studiosi-economisti ho redatto sintetiche note biografiche in nota alla trascrizione del saggio, in Appendice, alle quali rimando.

⁹³ Il (non citato da Mertel) Pietro Custodi, ex patriota giacobino, colto funzionario

può escludere che egli segua la trama più sintetica della *Storia dell'economia pubblica in Italia* di Giuseppe Pecchio, pubblicata nel 1829 in stretta linea di continuità con la collezione custodiana⁹⁴. La collezione del Custodi e l'opera del Pecchio diffusero, com'è noto, presso i ceti intellettuali e gli uomini di Stato italiani dell'Ottocento i postulati dell'economia politica dell'età dei lumi.

Come anticipato, non è dato sapere se le opere dei due intellettuali milanesi – ai quali viene ascritta la “creazione” storiografica della Scuola italiana di economia pubblica – fossero sullo scrittoio del futuro cardinale. Certamente Mertel ne condivideva l'interpretazione “nazionale”: anch'egli postulava il primato della dottrina economica italiana, che partendo da osservazioni empiriche anticipò le elaborazioni teoriche della scienza economica francese e inglese⁹⁵.

Se, dunque, fosse rimasto qualche dubbio circa l'adesione di Mertel alle *moderne* dottrine economiche, il richiamo esplicito all'eredità fisiocratica, alle idee economiche settecentesche fuga ogni dubbio. Tuttavia, tale adesione è sempre mediata dal primato che gli preme riconoscere all'ingegno italiano e all'origine medievale e cittadina del genio italiano.

Anche quando entra nel merito dei contenuti più strettamente giuridici degli statuti («della legislazione criminale e civile»), il nostro Autore ribadisce in premessa il ruolo avuto dagli *Studia* universitari nati nei comuni italiani dei primi secoli del millennio (con riferimento in particolare, in questa parte del saggio, alle realtà comunali dello Stato della Chiesa, sulle quali concentra la sua attenzione), attribuendo un ruolo anche ai «Collegii di avvocati, di procuratori e di medici», nel

dell'amministrazione napoleonica milanese, dedicò agli scritti di Giammaria Ortes ben sette volumi della sua monumentale collezione, assicurandogli la fama. Custodi considerava – con qualche esagerazione – la teoria della ricchezza dell'*Economia Nazionale* dell'Ortes non inferiore per valore alla *Ricchezza delle Nazioni* di Smith. La presenza dell'Ortes, insieme ad altri più noti studiosi, rappresenta un indizio della conoscenza da parte di Mertel della collezione di 48 volumi, cui seguirono nel 1816 un supplemento e un indice: cfr. Custodi P., *Scrittori classici italiani di economia politica*, Milano, Destefanis, 1803-1805. Su Custodi cfr., per tutti, Antonielli, 1985.

⁹⁴ Pecchio, 1829.

⁹⁵ Nel *Proemio* dell'opera Pietro Custodi afferma che «gli esteri che da tanti secoli si dividono a vicenda le spoglie d'Italia... non si vergognarono di asserire che quel paese, dal quale già uscirono gli antichi loro padroni, che negli ultimi secoli produsse i maestri del mondo nelle belle e nelle utili arti, e che fu culla di Macchiavello, di Genovesi, di Verri e di Filangieri, non sia atto ad un proprio governo. (...). Ma quando l'imparziale osservatore risconterà riuniti in questa Raccolta... gli scrittori economici Italiani... che a ragione possono chiamarsi maestri nella parte della scienza che hanno preso a trattare, dovrà confessar certamente che neppure sotto questo rapporto siamo noi inferiori agl'Inglesi e ai Francesi, quantunque l'estensione della loro potenza presenti un più vasto soggetto agli speculativi»; cfr. Custodi, 1803, pp. XII-XIII. L'idea del primato italiano nelle scienze economiche fu ripresa anche dal ricordato Giuseppe Pecchio, figura di intellettuale di più ampio respiro europeo. Cfr. per tutti Isabella, 2012, anche per i ragguagli bio-bibliografici.

dare «prattica applicazione» all'eloquenza e alle scienze. «E gli statuti di queste e di molte altre città ne fan testimonianza colle loro provvidenze»⁹⁶.

5.5. Legislazione criminale e civile

Iniziando dall'analisi delle norme penali della legislazione statutaria, Mertel sottolinea la distanza del sistema «di allora» dai principi moderni, incarnati nelle grandi figure della dottrina penalistica dell'illuminismo italiano:

ci gode l'animo nel vederla [la legislazione criminale] ora splendere di bella luce e punire con mitezza di pene, mentre in quei tempi si avvolgeva nelle tenebre dell'arcano e si armava di martorii [sic]: onde sempre più saranno grate rimembranze all'umanità, troppo e per troppo tempo afflitta, i nomi di Beccaria, di Filangieri, di Pagano e di altri⁹⁷.

Mertel, tuttavia, compie un'operazione di "storicizzazione" del modello penalistico dei comuni medievali, in particolare del sistema sanzionatorio messo in luce dalla lettura degli statuti: egli considera tale sistema del tutto coerente («in armonia») col «sistema finanziario e politico di quei tempi». Il comune medievale «non voleva consumare le sue rendite nel mantenimento dei condannati ad espiare la pena». Sicché, «per moltissimi delitti furono adottate le pene pecuniarie», che non sottraevano i soggetti condannati «dalla operosità agricola e industriale e alla difesa della patria, e col punirli nella borsa, dovevano raddoppiare il lavoro per riparare il danno patito». Quando si ricorreva ad istituti quali l'esilio o il bando, «si allontanavano dalla patria i facinorosi, che spesso cambiando cielo miglioravano, non si facean rei di recidività ed espiata la pena non funestavano la società colle vendette»⁹⁸.

Mettendo a frutto le sue competenze di civilista, Mertel affronta l'analisi della «legislazione civile» negli statuti comunali, sottolineando che questi presentavano «moltissime modificazioni al diritto comune».

L'esame degli istituti prende avvio dall'*exclusio propter dotem* delle figlie nelle successioni intestate, ossia dalla regola probabilmente più litigiosa tra quelle disciplinate dagli statuti comunali in deroga alla legislazione novellare giustiniana.

Nelle successioni alle eredità intestate domina il principio di conservare l'agnazione, escludendo le femine, le quali debbono essere contente della dote

⁹⁶ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A]*, c. 6v. Le sedi universitarie menzionate, artefici dello sviluppo culturale e scientifico, sono «Bologna nel 1116, Ferrara nel 1261, Perugia nel 1276, Macerata nel 1290, Roma nel 1295, Fermo nel 1303, ed altre città che non ebbero una completa Università degli Studi».

⁹⁷ *Ibid.*, c. 6v.

⁹⁸ *Ibid.*, cc. 6v-7r.

assegnata loro dal padre o di una dote congrua da assegnarsi dal giudice, e quasi sempre sono escluse dalla materna eredità⁹⁹.

Mertel non ritiene necessario citare, in nota a queste affermazioni, alcun esempio di statuto locale, considerata la diffusione amplissima della regola di esclusione successoria in tutti i territori soggetti al dominio, diretto o indiretto, della Chiesa¹⁰⁰.

Quando affronta il tema delle limitazioni poste alle madri di disporre dei propri beni per testamento, conseguenza della supremazia assunta dal gruppo familiare maritale nei travagli sociali dell'età comunale, Mertel rinvia puntualmente in nota agli statuti della "sua" collezione pontificia. A Rieti e a Fermo la madre *avendo figli* non può disporre dei suoi beni a favore di estranei, a Ronciglione e Foligno la quota di disponibile si arresta a un decimo, a Rimini può giungere fino alla terza parte. A Benevento è esclusa dalla successione dei figli, a Cesena se è vedova binuba è esclusa dall'usufrutto dell'eredità dei figli di prime nozze¹⁰¹.

Un'altra significativa innovazione introdotta da alcuni statuti rispetto alle *leges* romane riguarda la limitazione a venti anni dell'età minorile («come oggi tutte le nazioni l'hanno ristretta entro gli anni ventuno»)¹⁰². *Notevole* egli considera l'introduzione negli statuti di un regime più breve della prescrizione che, rispetto a quello del diritto comune, «varia nel tempo, più o meno lungo secondo le diverse materie, e che alcune volte è in linea presuntiva e alcune in assoluta linea estintiva dell'azione»¹⁰³. Mertel – futuro *legislatore* si augura che presto si colmi il vuoto esistente in materia «nella nostra legislazione», dopo l'abolizione degli statuti: «mentre i codici delle altre nazioni hanno una ragionata data di prescrizioni

⁹⁹ *Ibid.*, cc. 7rv.

¹⁰⁰ L'ampia diffusione della regola *exclusiva* negli statuti dello Stato Ecclesiastico fu accertata dalla ricognizione che Giovanni Battista De Luca commissionò al suo collaboratore Emiliano Travaglini, i cui risultati furono pubblicati nel 1684 in appendice al trattato che il giurista venosino dedicò alla costituzione sulle successioni statutarie, emanata da papa Innocenzo XI nel 1680. Il Travaglini identificò gli statuti comunali che prevedevano l'esclusione delle *foeminas propter masculos* e trascrisse i capitoli che ne contenevano la disciplina (detti *particulae*); cfr. *Particulae statutorum et legum excludentium ab intestatis successioneibus foeminas propter masculos in civitatibus, oppidis et locis Status Ecclesiastici*, in De Luca, 1684, pp. 189-350. Su questo censimento sia consentito rinviare a Notari, 2023, cit., §6, e alla bibliografia ivi indicata.

¹⁰¹ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A], c. 7v. Nelle note, redatte con accuratezza, l'Autore indica libro e numero del capitolo statutario dello statuto citato. Cfr., in Appendice, le note al margine con l'indicazione degli statuti.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, cc. 7v-8r; con una minore estensione, afferma Mertel, «si educa l'uomo a vegliare più diligentemente ai propri interessi, si provvede alla tranquillità delle famiglie, si toglie il fomite a molte liti, né si ha a deplorare il danno per mancanza di una carta o incendiata, o smarrita, o rubata».

in linea presuntiva, e sarebbe molto opportuno di stabilirne un'altra, che in certe materie prescrivesse del tutto l'azione»¹⁰⁴. Altre annotazioni riguardano l'introduzione di istituti della «giurisprudenza antigiustiniana», in particolare la fideiussione solidale, che aiutava a risolvere molte liti e la prelazione dei fondi urbani e *rustici*, abolita da Giustiniano¹⁰⁵.

Gli statuti contengono capitoli (Mertel li definisce «leggi speciali») sulle fiere e i mercati cittadini, l'annona, gli spettacoli, le feste patronali e «sopra il movimento dell'interna amministrazione» che, sostiene Mertel, «particolarmente dimostrano i bisogni, la storia e la vita dei comuni». Sono capitoli, com'è stato evidenziato, espressione di quella indistinzione tra provvedimento e norma «propria dello statuto»¹⁰⁶.

5.6. Preservare e diffondere il «sacro deposito dell'antica operosità, legislazione, incivilimento dei nostri municipii»: l'edizione a stampa di tutti gli statuti dello Stato Pontificio

Alla fine della sua trattazione Mertel svela le ragioni che mossero il ministero dell'Interno – ossia lui stesso – a «fare la collezione di tutti gli statuti» e a depositarla «nel suo grande Archivio».

Ora questo sacro deposito dell'antica operosità, legislazione, incivilimento dei nostri municipii, soggiace ogni giorno al pericolo di venir meno sia per inavvertito smarrimento, sia per caso d'incendio, sia per colpa di mano rapace, sia ancora per edacità di tempo che tutto distrugge.

Assicurare il patrimonio statutario dal rischio di danneggiamenti e sparizioni fu dunque la prima ragione dell'iniziativa. A tale riguardo il futuro porporato indugia nella ricostruzione del fortuito rinvenimento a Vienna nel 1843 di un esemplare della Tavola di Amalfi, la celebre raccolta medievale di massime di giurisprudenza, «una delle belle glorie d'Italia», che si riteneva perduta o di cui addirittura si era giunti a negare l'esistenza¹⁰⁷.

La conservazione dei codici statutari, dei «monumenti della storia dei municipii, nella quale si ravvisa il principio, lo sviluppamento e la moderna forma della società», è dunque la prima ragione che lo spinse a raccogliere a Roma gli statuti comunali dello Stato Pontificio.

¹⁰⁴ *Ibid.*, c. 8r.

¹⁰⁵ *Ibid.* cc. 8rv.

¹⁰⁶ *Ibid.*, c. 8v. Sulla improponibile distinzione tra provvedimenti e norme nello statuto comunale, Caprioli, 1996, pp. 304-307.

¹⁰⁷ Gli studiosi la consideravano «una fenice» – il vocabolo è di Mertel – dopo che anche Pardessus, il grande marittimista francese autore della ricordata *Collection* di norme marinare, era giunto a negare che fosse mai esistita, benché il giurista napoletano Marino Frezza (o Freccia) ne avesse testimoniato nel Cinquecento la vigenza. La ricostruzione di Mertel alle cc. 8v-9r del saggio.

L'iniziativa ministeriale, avviata con la più volte ricordata lettera circolare del 4 maggio del 1856, è esposta in dettaglio:

fu trasmesso un ordine circolare a tutti i comuni, affinché avessero mandato copia dei loro statuti inediti, e le opportune notizie tanto dei medesimi, quanto degli editi, mentre fu fatto acquisto degli stampati; e siccome alcuni di questi, perché divenuti rarissimi e forse unici, non si potevano acquistare, così ne furono fatte le copie. La collezione pertanto si divide in due classi. La prima è degli stampati, alcune de' quali sono di una rarità bibliografica; e sono stati ligati in molti volumi, in ciascun de quali sono compresi più statuti secondo la loro mole, e secondo la più eguale misura del loro formato. La seconda comprende i manoscritti; alcuni di questi sono copie di quegli stampati, divenuti come si è detto rarissimi, e forse unici; alcuni sono trascrizioni desunte dagli originali esistenti nelle segreterie o archivii delli comuni, o procurati in altro modo; alcuni sono fatti in pergamena o ad imitazione del codice antico; alcuni infine sono antiche trascrizioni e copie equivalenti agli originali. A questa collezione si è aggiunto il volume del cardinal De Luca sul Commento alla costituzione di Innocenzo XI colle particole dei diversi statuti riguardanti le successioni, e altresì si sono uniti gli autori che scrissero i commenti ai singoli Statuti¹⁰⁸.

Il passo è significativo. Chiarisce alcuni aspetti rimasti oscuri dell'organizzazione della collezione: Mertel illustra le tipologie statutarie presenti, i criteri della suddivisione interna tra esemplari a stampa e manoscritti, riferisce che agli statuti sono unite le due sopra ricordate opere di De Luca e Travaglini (*Commentaria* alla costituzione di Innocenzo XI e *Particulae statutorum*) e alcuni studi di dottrina giuridica statutaria.

La trattazione termina con la frase:

Compita la collezione, il Ministero dell'Interno, affinché non giaccia ignorata nel suo grande archivio, come finora giacquero quasi ignorati gli statuti nei municipii, *ha divisato di pubblicare*¹⁰⁹.

Queste ultime parole svelano l'intento più ambizioso dell'azione promossa da Mertel: procedere alla completa edizione a stampa di tutti gli esemplari statutarî confluiti nella collezione per poterli mettere a disposizione della comunità scientifica. Il suo desiderio è probabilmente di inserirsi – attraverso questa pubblicazione, che sembra prendere a modello la maestosa opera del Pardessus – nel vivace dibattito sugli statuti in corso nelle università, nelle accademie, nelle società storiche locali¹¹⁰.

Il progetto editoriale trovò qualche eco nella pubblicistica storica dell'epoca e in alcuni volumi specialistici: si tratta di menzioni rare e sparute, che tuttavia

¹⁰⁸ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A], cc. 9rv.

¹⁰⁹ *Ibid.* Corsivo mio.

¹¹⁰ Cfr. Sofia, 1990; Pene Vidari, 1999; Storti, 2010.

fanno emergere alcuni particolari che la trattazione di Mertel lascia sottintendere ma non chiarisce. Nel 1856 nella sezione *Notizie varie* dell'*Archivio Storico Italiano* apparve lo scritto, non firmato, intitolato *Raccolta di tutti gli Statuti dello Stato Romano*. L'esperta penna che redige il breve testo fa riferimento a un progetto editoriale prossimo ad avviarsi («in Roma si va ordinando la stampa di una raccolta di tutti gli Statuti dello Stato Pontificio»). L'estensore non nasconde i suoi dubbi sulla possibilità che una «così vasta e laboriosa impresa possa esser mandata ad esecuzione». L'autorevolezza «di monsignor Teodolfo Mertel, ministro dell'Interno a Roma, uomo ragguardevolissimo e per autorità nelle dottrine giurisprudenziali e per la sapienza nel governo dello stato» offriva delle garanzie di realizzabilità dell'opera, insieme alla «spesa di questa pubblicazione, [che] verrà fatta per decreto del governo dal pubblico erario». L'anonimo autore della nota, che afferma di avere lamentato in passato «l'enorme scarsezza dei documenti spettanti alla storia della Roma medievale», plaude all'iniziativa, che *ripara* la mancanza, dando «capo cogli Statuti, i quali sono il vero e principale fondamento ed insieme il materiale d'ogni edificio storico»¹¹¹.

A distanza di alcuni anni, nel 1877, Girolamo Rossi menziona il progetto Mertel nei *Cenni bibliografici* che precedono il suo repertorio degli statuti liguri. Accennando al diffuso interesse per la legislazione statutaria, divenuta «oggetto di culto per gli scrittori della storia nostra» (nonché un'«onorevole gara, onde e Governi e Accademie e Società e privati cittadini furono presi affine di render pubblici colle stampe tanti codici di leggi, che in immeritato oblio giacevano negli Archivi e nelle Biblioteche»), lo storico intemelio ricorda «il generoso disegno formato da monsignor Mertel, ministro delle cose interne in Roma, di *pubblicare tutti gli statuti dei comuni dello Stato pontificio*»¹¹². La possibilità di realizzare il progetto appare dunque tramontata. La testimonianza di Rossi è ancora più interessante se si considera che anch'egli pensò (nel 1874) di realizzare una

¹¹¹ *Raccolta di tutti gli Statuti dello Stato Romano*, in "Archivio Storico Italiano", n.s., 3/2 (1856), p. 232. L'Anonimo Autore conclude il testo con un omaggio all'artefice dell'impresa: «Monsignor Mertel, al quale è dovuto il merito e il vanto di questa meglio che impresa, nobile ed utile istituzione storica, si avrà in perpetuo la gratitudine dell'universale, come di pubblico beneficio». Un accenno al progetto si trova nella *Storia della legislazione* di Sclopis, nella nuova edizione del 1863: «si parlò a Roma nel 1856 di una raccolta di tutti gli Statuti dei comuni dello Stato Pontificio, che sarebbesi pubblicata sotto gli auspici di monsignor Mertel ministro dell'interno»; cfr. Sclopis, 1863, p. 157 (la frase già nella traduzione francese dell'opera, del 1861). Poche righe gli dedica Luigi Manzoni, nella *Prefazione* alla *Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei municipii italiani*: «Fra tutte le collezioni di Statuti» una delle due meritevoli di speciale menzione è quella «formata con ottimo intendimento... da mons. Teodolfo Mertel... col proposito di darla alla luce in un sol corpo a spese del governo»; Manzoni, 1876, p. XIII.

¹¹² Testualmente, «pare abortisse il generoso disegno»; cfr. Rossi, 1878, parte I, *Cenni bibliografici*, pp. 7-22; citazione p. 9 (corsivo mio). La pubblicazione è del 1878, la data di consegna del testo è il 12 marzo 1877 (p. 22).

«monumentale (e irrealizzabile) opera contenente l'edizione dei più importanti statuti della Liguria occidentale, accompagnata da una bibliografia generale»¹¹³.

6. *L'abbozzo di una seconda trattazione sugli statuti comunali (1879 o 1886): nuove prospettive editoriali?*

Il secondo più breve saggio statutario rinvenuto nelle "carte Mertel" dell'Archivio Apostolico Vaticano, che chiamiamo *Saggio B*, merita alcune considerazioni.

Le vicende personali del porporato di Allumiere, in primo luogo gli innumerevoli incarichi affidatigli dal papa, ma anche l'evoluzione della storia politico-istituzionale dello Stato Pontificio – conclusa con la *debellatio* del 1870 –, contribuirono a far naufragare l'ambiziosa (e forse inattuabile) impresa editoriale della pubblicazione di tutti gli statuti pontifici.

A distanza di molti anni l'anziano Mertel tornò ad occuparsi della collezione di statuti: stese questo secondo saggio, rimasto ampiamente incompiuto. Svanita la possibilità della pubblicazione a stampa degli statuti, l'obiettivo del cardinale appare ora ridimensionato a dare *pubblica ragione* della collezione e dell'iniziativa presa a suo tempo dal ministero dell'Interno pontificio da lui guidato.

L'incipit del saggio suggerisce di collocare la data della stesura intorno all'anno 1779:

Settanta anni appena ne ha disgiunti dall'epoca in cui tutti i luoghi soggetti al dominio temporale della Santa Sede avevano vigore di legge propria gli statuti¹¹⁴.

La data di redazione è incerta. I settanta anni appena trascorsi dall'abolizione degli statuti si riferiscono, come sembra probabile, all'abolizione degli statuti intervenuta nel 1809 con l'estensione del *code Napoléon* al Dipartimento del Tevere. Non si può escludere che l'autore faccia riferimento all'abolizione degli statuti disposta da papa Pio VII, il 6 luglio 1816, con il ricordato *motu proprio* "Quando per ammirabile disposizione"¹¹⁵.

L'Autore lamenta la *generale dimenticanza* degli statuti dopo l'*istituzione* dei codici civili e penali *uniformi*, una volta venuta meno per i magistrati e i giuristi in genere la necessità di studiare le singole norme. Tuttavia, Mertel ritiene che lo studio degli statuti («di simili monumenti») possa tornare utile non solo al ricercatore, ossia allo storico, ma anche per la formazione del giurista pratico che può confrontare «fra di loro le diversità che presentano le medesime rubriche

¹¹³ Cfr. Savelli, 2003, p. 6.

¹¹⁴ AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio B]*, c. 1r.

¹¹⁵ Nella relazione presentata al papa nel 1859 sul tema della codificazione civile, Mertel afferma che la «varietà della legislazione» presente nella legislazione dello Stato Pontificio «sparì da circa un mezzo secolo fa con l'abolizione degli statuti municipali»; cfr. Mombelli Castracane, 1988, p. 234.

legali nei diversi paesi e traendone l'opportuno criterio»¹¹⁶. Il breve testo, di due fogli, ripercorre le vicende – a noi già note – della nascita e del progressivo accrescimento dalla collezione di statuti a partire dal pontificato di Pio VI fino all'iniziativa del Ministero dell'Interno del 1856.

Non vi è alcun accenno all'originaria volontà di dare alle stampe gli statuti. Soprattutto, è assente quell'afflato "nazionale italiano" con cui nel primo saggio Mertel rimandava allo statuto «per far progredire la società... al suo maggior perfezionamento», come si legge nella citazione posta in epigrafe a questo contributo. Gli echi romagnosiani e guizotiani sono lontani e lo statuto sembra tornato alla sua dimensione di fonte documentaria e giuridica, «formatasi con lungo andare di secoli per mezzo degli elementi del *ius municipale*, non abolito dalle romane leggi, delle istituzioni imperiali, delle leggi canoniche e delle costumanze del medio evo»¹¹⁷.

La ridotta estensione del testo non consente di procedere oltre nelle interpretazioni. Si rileva, tuttavia, che le poche informazioni nuove riguardano la consistenza e la precisa suddivisione data alla collezione¹¹⁸, e la formazione di un corredo di note bibliografiche utili agli studiosi per i primi orientamenti sui singoli esemplari:

sonosi rilevate alcune particolarità concernenti o l'epoca delle loro compilazioni... In fine a modo di suppellettile bibliografica ed erudita, si è tenuto ricordo delle varie edizioni che sono pervenute a nostra notizia; ed anche dei diversi esemplari manoscritti esistenti negli archivi e nelle pubbliche biblioteche¹¹⁹.

Abbandonate, dunque, le ricostruzioni storiche d'insieme e l'idea della completa pubblicazione a stampa dei testi normativi, Mertel sembra concentrato a rendere nota al pubblico degli studiosi specialisti l'esistenza di una *suppellettile* bibliografica, preparata per facilitare e guidare la lettura degli esemplari statutari e i criteri adottati per la sua realizzazione.

7. Conclusioni

Il saggio di Mertel era destinato a fare – s'è detto – da introduzione alla pubblicazione della *Raccolta* di tutti gli statuti dei comuni dello Stato Pontificio. Il progetto, maestoso e ambizioso, non fu realizzato.

È possibile che Mertel abbia tratto ispirazione dal celebre invito rivolto da Savigny agli studiosi italiani – in italiano nella traduzione Bollati della *Geschichte*

¹¹⁶ *Ibid.*, cc. 1v-2r.

¹¹⁷ *Ibid.*, c. 1r.

¹¹⁸ In questo saggio Mertel precisa in modo dettagliato le quattro classi in cui sono suddivisi gli statuti, indicando anche il numero dei volumi miscellanei che contengono gli esemplari. Cfr. il testo in Appendice (*Ibid.*, c. 2r).

¹¹⁹ *Ibid.*, c. 2v.

del 1854 – a realizzare una «collezione comparata» degli statuti delle città italiane: statuti nei quali si potevano rinvenire «vari istituti del diritto antico... trapassati tali e quali dall'uso dei tribunali nel diritto comunale»¹²⁰.

Savigny e Mertel condividono questa idea della continuità del diritto romano attraverso la normativa comunale. Il loro interesse per lo statuto (maggiore in Mertel, minore in Savigny) è di carattere scientifico: Mertel vuole *rendere ragione* agli studiosi del contenuto degli statuti e favorirne lo studio. Di diversa natura (pratica e istituzionale) erano state le ricognizioni e i censimenti effettuati nello Stato Pontificio in età di vigenza degli statuti: nel Seicento da De Luca, nel Settecento dalla Congregazione Buon Governo, nel 1803 da Consalvi Segretario di Stato, un'iniziativa – quest'ultima – rimasta del tutto incognita¹²¹.

L'errata traduzione del sintagma savignyano «eine vergleichende Untersuchung» (da rendere con «studio comparato» e non con «collezione»)¹²², dice molto di un diffuso interesse degli studiosi italiani di primo Ottocento a promuovere – anche con dubbi metodi – la pubblicazione di collezioni di statuti, o di singoli esemplari: cioè avvenne non solo nel Piemonte bollatiano. Mertel si inserisce, dunque, in un contesto fiorentino di studi statutari.

L'obiettivo dichiarato che Mertel vuole conseguire con l'iniziativa ministeriale – avviata nel 1856 – di incrementare il numero degli statuti della collezione e della loro pubblicazione, è di valorizzare la fonte statutaria.

Tuttavia Mertel è lontano da una versione museale ed erudita dello studio. Seguendo la sollecitazione – diretta o indiretta – di Romagnosi a studiare l'età comunale, egli ricerca nel mondo comunale e negli statuti l'origine dell'*incivilimento italiano*, inserendosi a pieno titolo nell'ampio e vivace dibattito ottocentesco sul ruolo degli ordinamenti comunali medievali nel processo – e nel modello – dell'*incivilimento*.

Nelle pagine precedenti si è cercato di dare un volto e un nome alle diverse figure di studiosi (storici, filosofi, giuristi) che direttamente o indirettamente hanno ispirato gli argomenti tematizzati nel saggio da Teodolfo Mertel e ne hanno forgiato il metodo di indagine (Guizot, Romagnosi, Rossi, Sclopis, su tutti). L'adesione ad alcuni postulati del liberalismo costituzionale francese, portano Mertel a ricercare nell'ordinamento pubblico comunale le radici di alcune nozioni e tecniche costituzionali – ad esempio la divisione e l'equilibrio dei poteri – che erano al centro della riflessione teorica e del dibattito giuspolitico europeo del primo Ottocento.

La ricerca di una connessione con il tempo storico e, al contempo, la volontà di

¹²⁰ Savigny, 1854, p. 714 (§189).

¹²¹ Ne reca notizia, a distanza di anni, una Rassegna periodica; cfr. "L'Osservatore. Rassegna", 3 (1 marzo 1857), p. 103. L'Ordine circolare di Consalvi è del 19 novembre 1803

¹²² Sull'errata traduzione bollatiana del passo di Savigny, con qualche sospetto circa la sua volontarietà, cfr. Pene Vidari, 1999, p. XIV nonché la letteratura citata a nt. 12.

fornire una legittimazione grazie alla storia a tali principi, costituisce l'intuizione principale dello scritto.

Al Mertel non ha arriso la fortuna storiografica: la conoscenza della sua originale figura di cardinale-giurista-storico-uomo di Chiesa-uomo di Stato non va oltre il novero degli specialisti. Le ragioni non sono chiare e certo non possono ascriversi all'insuccesso del suo progetto editoriale, insuccesso che egli condivide con altri studiosi di questa stagione pionieristica della dottrina statutaria italiana: molti altri progetti di repertoriazione e pubblicazione si arrestarono per varie cause dopo l'approvazione da parte delle diverse istituzioni culturali delle piccole "patrie" italiane d'allora.

Da una di queste patrie regionali proveniva Francesco Berlan, che fu certamente tra i protagonisti di questo movimento (con Bonaini, Bollati, Fortis, alcuni altri). A Berlan – persona non vicina per ideali a Mertel – lasciamo l'apprezzamento finale per il lavoro svolto dal giurista nella veste di ministro dell'Interno (e studioso): Berlan a distanza di anni ricorda il contributo essenziale fornito dal «comando illuminato d'un ministro» alla difesa del patrimonio statutario del suo Stato¹²³.

APPENDICI

Nota di presentazione

Si trascrivono in questa Appendice i due inediti scritti storico-giuridici di Teodolfo Mertel dedicati agli statuti comunali – due bozze di saggi incompiuti – conservati presso l'Archivio Apostolico Vaticano, fondo Segreteria di Stato, *Spogli di Cardinali e Officiali di Curia, card. Mertel*, b. 45b, fsc. D.

Il primo e più esteso dei due scritti, che chiamiamo *Saggio A*, non reca né datazione, né autore. Dal contesto si evince che il testo fu esteso nella fase conclusiva della permanenza di Teodolfo Mertel nella carica di ministro dell'Interno (1853-1858). La stesura dello scritto è infatti posteriore all'«ordine circolare» del maggio 1856 con cui Mertel stesso avviò l'iniziativa di ricognizione di tutti gli statuti comunali dei domini temporali della Chiesa, iniziativa che è richiamata nella trattazione. Lo scritto era destinato a fare da introduzione all'edizione a stampa di tutti gli statuti della collezione ufficiale pontificia, progetto che non fu mai realizzato.

Il secondo scritto, che chiamiamo *Saggio B*, fu esteso circa un trentennio dopo. La data di redazione è incerta. L'Autore fa riferimento ai «settanta anni appena... disgiunti dall'epoca in cui in tutti i luoghi soggetti al dominio temporale della Santa Sede avevano vigore di legge propria gli statuti». La data potrebbe essere il 1886 se si prende a riferimento l'abolizione degli statuti disposta da papa Pio VII, il 6 luglio 1816, con il celebre *motu proprio* "Quando per ammirabile disposizione". È più probabile che Mertel si riferisca alla data del 1° agosto 1809 dell'entrata

¹²³ Cfr. Berlan, 1877-78, p. 235.

in vigore nel Dipartimento del Tevere del *code Napoléon*. In questo caso la data della stesura risalirebbe al 1779.

Venuta meno la possibilità della pubblicazione a stampa, l'obiettivo più modesto che spinse Mertel a stendere questo secondo saggio sembra quello di fornire informazioni per favorire gli studi sulla preziosa collezione statutaria pontificia, evidenziandone la consistenza e la presenza di note bibliografiche di corredo, redatte per offrire agli studiosi un primo orientamento sugli esemplari consultati.

La trascrizione conserva gli usi linguistici, sintattici e grafici dei due documenti. Per la punteggiatura e le lettere iniziali maiuscole ci si è uniformati all'uso corrente. Con due barre (//) si indica il cambio di pagina. Le osservazioni del trascrittore interne al testo sono tra parentesi quadre (es. [sic]). Nelle note a piè di pagina sono sciolte le citazioni delle opere a stampa indicate nel testo e sono fornite ulteriori indicazioni ad esplicazione del contenuto. Per la trascrizione del *Saggio A* si è scelto di conservare l'originaria impaginazione del documento, che nel margine laterale presenta l'apparato paratestuale (note di riferimento ma anche alcune integrazioni al testo). Dal confronto con altri documenti presenti nei faldoni dell'archivio personale, la stesura di questo apparato va attribuita alla mano del Mertel.

[*La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A*]

Fascicolo di 10 carte legate, scritte da c. 1r a 9v. Le pagine sono scritte sulla metà destra del foglio, sia nel *recto* che nel *verso*. Si distinguono due mani: la prima, calligrafica, presumibilmente del copista di Mertel, la seconda dello stesso Mertel che nell'ampio margine bianco sulla sinistra dei fogli inserisce integrazioni al testo e citazioni bibliografiche che formano l'apparato di note al saggio. Il fascicolo è adespoto, anepigrafo e non datato (*sed* Roma, *post* maggio 1856). Le parti sottolineate nel testo nella trascrizione sono rese in carattere corsivo.

Lo studio del medio evo, di cui il Muratori ne fu benemerito fondatore, si è dunque coltivato in Italia e in Europa, e a tutti sono note le collezioni di monumenti inediti di quell'epoca, che troppo a torto fu indistintamente chiamata barbara, mentre in essa rampollò il germe della posteriore civiltà e delle attuali istituzioni. Il ritirare la società ai suoi principii non è un farla indietreggiare, ma un riformarla secondo sua natura, col rimetterla sul cammino da cui per posteriori vicende ha fuorviato; questo è un regresso che ben si può dire progressivo, perché torna a prendere la mossa da dove ebbe origine, e dispogliandosi delle vecchie accessioni, e investendosi dei nuovi bisogni, antivede il futuro e prepara la felicità

dei popoli; e per tal modo la potenza, che è il principio, si ravvicina all'atto, che è il compimento. Questa verità è stata sentita in tutti i tempi, sebbene in alcuni poco apprezzata, e l'antichità, come norma del presente e madre dell'avvenire, ebbe dunque direi quasi culto e venerazione. E tanto più oggi lo ha, perché non si tien più dietro a minutaglie storiche, o a vane significazioni di parole, ingrato studio di sterile erudizione, ma si aprono i patrii archivi, e si traggono e si mettono alla luce gli statuti primitivi delle città, i codici diplomatici e gli epistolari dei principi e dei municipii, le cronache e i documenti, che servono ad illustrare la storia italiana. Nessuno al certo porrà in dubbio che la parte più im// [c. 1v] portante di queste collezioni sono gli statuti dei municipii, perché sebbene i loro codici siano quasi tutti posteriori al secolo undecimo, tuttavia in essi sono state trasportate e rifuse le leggi e le consuetudini più antiche, alcune delle quali forse rimontano all'epoca anteriore alla conquista dei Romani.

Sul principio i Romani non ebbero altro scopo nel far la guerra alle provincie italiane che non quello della propria difesa e di affievolire una potenza vicina che potesse opprimere Roma, e solo cercavano di formar patto di alleanza, e non d'imporre giogo di vincitori. Quindi ai popoli vinti rimanean sante le loro religioni, inviolate le leggi e le forme de' loro governi, rispettate le amministrazioni dei municipii. Che se per rotta fede e per mossa guerra erano di nuovo vinte e dichiarate provincie romane, e il Pretore che le reggea vi pubblicava l'Editto provinciale, pure questa dominazione era più tutoria che distruttiva, era più una guarentigia a favore di Roma, che una forzata importazione di leggi. Ma col volger degli anni, essendo scadute le grandi potenze dell'Europa, dell'Affrica e dell'Asia, e disciolti i centri di civiltà, il genere umano che per connaturale istinto tende alla unificazione e al proprio perfezionamento, si volse a Roma come al centro universale e nell'attingere dalla medesima le norme della morale e l'immenso tesoro della giurisprudenza, rafforzò con essa e ravvivò le particolari sue istituzioni // [c. 2r] e Roma non solamente rispettò le autonomie municipali, ma le considerò con onori. Le stesse colonie romane supplicavano di divenire

municipii, come attesta Aulo Gellio essere avvenuto al tempo di Tiberio, perché «municipes sunt cives Romani ex municipiis legibus suis et suo jure utentes, munere tantum cum populo Romano participes: nullis aliis necessitatibus, neque ulla Romani populi lege adstrictis [sic] (Noct. Act., XVI, 13)»¹²⁴. E non solo creavano leggi, ma elevevano [sic] i giudici, ai quali fu concesso l'onore di farsi precedere da due littori coi fasci. Né Giustiniano colla sua legislazione punto le alterò, ma soltanto ritagliandole qua e colà nell'estreme fimbrie, le fece servire di addentellato per ottenere l'euritmia del suo grande edificio.

E senza entrare in più vasto campo, e parlando soltanto dell'Italia, come è certo la legislazione romana non scade mai di autorità anche nei tempi più miserandi delle barbariche occupazioni. Così è ormai indubitato che il reggimento municipale continuò sempre ad esistere. Né può dirsi altramente, perché se rimase in vigore la legislazione romana, che ne guarentiva la esistenza, convien di necessità dire che come quella sempre esistette, così anche questo sempre si mantenne. Né i barbari avevano mente da sapere emanare una nuova legislazione che comprendesse i bisogni in generale della nazione e in particolare dei municipii, né forza da poter tenere in freno e in tutto signoreggiare l'una e gli altri¹²⁶. E l'incertezza dei loro possedimenti e la trepidazione della sopravvenienza di altri barbari che li discacciassero, // [c. 2v] facean sì che procurassero se non l'affezione, almeno la tolleranza degl'Italiani, col mantenerli nella loro municipale indipendenza. Che anzi se i medesimi permisero a soggetti di potere dichiarare nelle loro contrattazioni con quali leggi volessero essere retti e giudicati, molto più se non apertamente, almeno tacitamente permisero che i municipii si reggessero colle proprie leggi.

La riverenza poi e il rispetto che essi avevano verso la grandezza dell'Impero Romano anche prima che calassero in Italia, non si diminuì quando la occuparono:

¹²⁵ GELLIUS, *Noctes Atticae*, 16.13.6.

¹²⁶ Al margine, una mano corsiva diversa da quella che ha redatto calligraficamente il testo integra il testo al margine inserendo la frase «né forza... l'una e gli altri».

che anzi raffrontando le loro leggi con le romane, le loro costumanze con quelle dei popoli vinti, conobbero di quanto essi erano da meno di quelli e crebbe in loro la venerazione verso le nostre istituzioni. Egli è poi proprio del clima d'Italia e del genio de suoi abitatori, che lo straniero che vi scende in breve si conforma e si unifica a questi, e non questi a quelli; onde per virtù di questa direi quasi necessaria assimilazione i barbari s'ingentiliscono e presi dall'amore delle nostre istituzioni ora più, ora meno, le rispettarono e le protessero, solo contenti di tenerne l'alto dominio e una generale dominazione. Inoltre a fiancheggiare e a svolgere l'elemento comunale vi concorse la protezione dei vescovi, difensori dei deboli e degli oppressi, e grandi intermediarii fra la forza brutale e i diritti dell'uomo, oppositori acerrimi alla irrompente prepotenza dell'Impero contro la Chiesa e sostenitori del//[c. 3r]le antiche forme dei governi municipali, in cui aveva la religione poste le sue radici. E fu appunto Ottone I che propagatore del Christianesimo [sic] in Danimarca, si dimostrò imperatore più benigno in Italia, disciolse i grandi ducati, liberò dal potere dei duci le grandi città e creò per essi i comitati rurali, e ponendo le grandi città e i loro distretti sotto la protezione dei vescovi, confermò il reggimento municipale, che salito ad un maggior grado di autorità, si avviò ad un progressivo sviluppo (a), e dopo qualche tempo ottenne una quasi assoluta indipendenza alla pace di Costanza (b).

(a) Vedi Balbi. Storia d'Italia: Età quinta*

(b) 24 gennaio 1183

Intanto per opera d'Irnerio si era aperto in Bologna lo studio della giurisprudenza romana, e da tutte parti d'Italia vi accorse la gioventù, che dicesi sommasse a diecimila. Quella scuola fu un nuovo sole, che vivificando una nuova vita in tutti i comuni, fece meglio conoscere gli antichi diritti, quanto gli attuali bisogni della società e anche le più piccole città, chiamando i giureconsulti usciti da quella rifusero ed estesero i loro statuti. I quali,

* C. BALBO, *Della storia d'Italia fino all'anno 1814. Sommario*, Torino 1846: Libro quinto, Età V, *Della signoria degli imperatori e re*, pp. 111-155.

ancorché nel maggior numero piccoli di mole, e divisi in quattro o cinque libri, pure contengono quasi tutte le materie di un codice generale, lasciando le altre sotto le prescrizioni del diritto giustiniano.

E principiando dalla parte politica o organica del governo, [c. 3v] come gli antichi municipii fatto i romani avevano la Curia in luogo del Senato, i Decurioni in luogo de' Senatori, i Decemviri in luogo de Consoli, e i Difensori invece de' Tribuni; così i moderni municipii convertirono la Curia in Consiglio e i Decurioni in Consiglieri, i Decemviri in Consoli o Gonfalonieri ed Anziani, i Difensori in Capitano del popolo; e la potestà giudiziaria che prima si esercitava dai Decemviri, fu conferita a un nuovo magistrato, chiamato Potestà, il quale affinché fosse scevero [*sic*] da studio di parte, e da particolari affezioni, dovea essere persona estranea al comune, lasciando ai Consoli la difesa e il potere esecutivo dell'amministrazione e l'iniziativa delle leggi in Consiglio. Né a tutti fu concesso di salire alla dignità di Consigliere, ma a quelle famiglie soltanto, che fossero o cospicue per censo, o per prestati servigi benemeriti della patria. Nel qual ordinamento fecero bella mostra di politica avvedutezza, poiché sebbene la sapienza stia nella pluralità, e non nella singolarità, tuttavia sarebbe follia il chiamare a dar consiglio e a reggere altrui chi è privo di scienza e chi ha bisogno di esser retto. Né il popolo, che era escluso dal Consiglio, potea essere oppresso da questo, avendo il suo difensore nel Capitano che ne riceveva i richiami e quel magistrato lo rappresentava nello stesso Consiglio. Ottimo ancora fu il divisamento di dividere il potere giudiziario dal potere esecutivo, e dar quello al Potestà e que//[c. 4r]sto al Gonfaloniere, o Anziani, come anche l'altro che il Podestà¹²⁷ non fosse eletto fra i cittadini. Nello statuire le quali cose fu tenuta la grande massima che il governo non solo deve essere giusto, ma deve anche tenere l'opinione di esserlo. Diviso il potere esecutivo dal legislativo, si rimuove il sospetto che l'esecutore possa abusare dell'altro potere e divenire tiranno; e il giudice che non è cittadino, come è immune da qualunque particolare interesse o inclinazione di animo, così ha la presunzione di essere

¹²⁷ Il copista alterna «Potestà» a «Podestà».

giusto. E perché col dimorare per lungo tempo in una città poteva contrarre consuetudine di familiarità o studio di parti (di che la società di quei tempi era miseramente travagliata), così fu providamente stabilito che non dovesse rimanere in carica per più di un anno.

A tener poi in freno tanto il potere giudiziario, quanto l'esecutivo fu istituito, o a meglio dire fu ripristinato l'antico *sindacato*, di cui fa menzione Cicerone, e su cui Teodosio e Giustiniano promulgarono savissime leggi (a). Doveva il Podestà, finito il tempo del suo ufficio, rimanere nel municipio per cinquanta o trenta giorni per rispondere a tutte le doglianze e purgarsi da qualunque querela, o di abuso di potere, o di commessa delinquenza, o di legge violata. E se si giudicava reo dal nuovo Potestà, era condannato nel corpo e al risarcimento dei danni agli offesi. Anche il magistrato e qualunque altro ufficiale doveva render conto del danaro amministrato, e a tutti // [c. 4v] era lecito di richiamarsi dai soprusi e dalle violenze, che potessero aver commesse.

La quale istituzione del Sindacato, come osserva lo Sclopis (a) che non mirava alla difesa dell'ordine pubblico e all'equilibrio delle forze politiche, certamente non se ne può impugnare la utilità, perché sopravvegliava alla moralità di chi reggeva la cosa pubblica e provvedeva al risarcimento del danno del municipio, e dei privati.

Né di minor importanza sono le disposizioni che riguardano le ammissioni di un forestiere al diritto civico. Le condizioni dei tempi erano assai diversi da quelli [*sic*] dell'antica Roma nel suo primo nascere, la quale si studiò di divenire potente coll'associare alla sua comunanza i vicini popoli di Albano, del Lazio, della Sabina e dell'Etruria; ma piuttosto si assomigliavano ai tempi posteriori, in cui divenuta gelosa de' suoi diritti,

(a) Leg. Ult. Cod. Theod. De assessoritas [*sic*], Leg. Sacrilegii § ult. ff. Ad leg. Iuliam peculatus, Leg. 3 et 8 ff. de assessoribus [*sic*], Leg. unic. Cod. Ut omnes iudices tam civiles, quam militares post administrationem depositam 50 dies in civitatibus permaneant, Novell. 8.95.128.161*

(a) Storia della Legislaz. italiana Cap. 4**

* Leg. Ult. Cod. Theod. De assessoritas [= CTh.1.34.3]; Leg. Sacrilegii § ult. ff. Ad leg. Iuliam peculatus [= D.48.13, *Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*]; Leg. 3 et 8 ff. de assessoribus [= C.1.51, *De adessoribus et domesticis et cancellariis iudicum*]; Leg. unic. Cod. Ut omnes iudices tam civiles, quam militares post administrationem depositam 50 dies in civitatibus permaneant [= C.1.49, *Ut omnes tam civiles quam militares iudices*]; Novell. 8.95.128.161 [= Nov. 8.9; Nov. 95; Nov. 128.23-24; Nov. 161.1.

** L'Autore fa riferimento alla prima edizione dell'opera: G. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, vol. I, Torino 1840, capo IV, *I Comuni. Le leggi municipali*, pp. 120-160.

non li concedeva se non a quelli che ne avessero ben meritato. Per sventura d'Italia i municipii troppo gelosi dei loro privilegi, anziché darsi un fratellevole [sic] aiuto e formare alleanza fra loro, i più vicini si ostiavano [sic] ed anche per uno scherno o un detto si rompevano a guerra. Dal che conseguiva che il forestiero era spesso tenuto in luogo d'inimico e non gli si dava l'onore della cittadinanza, se non dopo lunga dimora, trasferimento delle sue sostanze e prove manifeste di amore alla sua patria di adozione. // [c. 5r]

Per altro queste gare, questo isolamento e questo male inteso sentimento d'indipendenza, che formano il soggetto della lunga storia delle invidie italiane, ci fruttò grandi vantaggi nell'industria, nel commercio e nelle belle arti. Ciascun municipio tenendosi come se fosse una nazione, volle tutto far da se, e si costituì centro di civiltà, di operosità e di sviluppo intellettuale. Conobbe intuitivamente la gran massima di economia (parola allora al tutto ignota) che la principal fonte della ricchezza è la coltivazione delle terre, la qual ricchezza è indefettibile e poco soggetta alle vicende politiche. Quindi negli Statuti vi sono leggi, le quali mentre proteggono il pascolo pubblico, con maggiore impegno favoriscono lo smembramento dei latifondi, la chiusura dei piccoli poderi e l'introduzione di una cultura fiorentina e doviziosa: né sono trascurate le conservazioni de' boschi, né il corpo delle acque, né l'abbeveramento degli animali alle particolari sorgenti, né la custodia dei termini, né il danno dato. Le quali cose sono così bene trattate, che possono somministrare le materie a un ottimo codice rurale. Dalla industria agricola non si scompagnò la industria cittadina; l'arte della seta e della lana e tutti gli altri mestieri si associavano in compagnie o fraternità, e a promuoverne il perfezionamento, e a conservarne la moralità furono retti da leggi speciali. La industria madre della produzione è anche madre // [c. 5v] del commercio. E i municipii si avvideva [sic] che l'Italia posta nel centro del vecchio continente poteva essere la prima nazione commerciante, come di fatti lo fu in tutta l'epoca del medio evo. Le lettere di cambio, le assicurazioni e le banche sono invenzioni degli italiani. *Il consolato del mare, l'ordinamento et consuetudo*

*maris, la tavola amalfitana, il capitulare nauticum, lo statuto marittimo*¹²⁸, dopo la legge Rodia furono i primi e venerabili codici del commercio marittimo e formano la gloria dei pisani, dei tranesi, degli amalfitani, dei veneziani e degli anconitani¹²⁹, senza parlare di moltissimi altri, di cui ne ha fatta la collezione il Pardessus. Fin dal tempo di Carlo Magno i veneziani si erano impadroniti del commercio di Oriente, ai quali tennero dietro gli amalfitani; verso il mille i pisani e i genovesi si volgono al commercio colle coste di Barberia; gli amalfitani si spingono anche essi entro mare e divengono per qualche tempo rivali di Venezia nel commercio coll'Impero greco; e intanto i fiorentini importano [*sic*] i loro drappi e le loro manifatture nella Francia e nelle Fiandre, e i bolognesi nella Germania e compilano il loro famoso *Statuto dei Mercanti e Banchieri*¹³⁰, e dentro una periferia più ristretta ogni municipio importa i suoi prodotti all'altro municipio. Ma temendo che coll'introduzione delle merci forestiere venisse a diminuire di troppo il numerario e l'industria cittadina si scoraggiasse e mancasse il lavoro all'operaio, e temendo ancora che il paese // [c. 6r] potesse difettare dei necessari prodotti, se si permettesse la libera estrazione, così negli statuti si scorge essere il sistema economico generale di quei tempi *protezionista* all'eccesso, specialmente in quella parte che riguarda i generi alimentari. Né è da farne meraviglia, perché questo sistema si ravvisa in tutti i piccoli Stati, e sul principio di tutti i commerci. Ma l'Italia elevando il suo ingegno positivo e sagace, dal fatto ricavò la teoria e creò una scienza nuova, la scienza della economia sociale, e dapprima lo Scaruffi e il Davanzati¹³¹ esposero l'idea di una zecca universale, cioè di una

¹²⁸ «lo statuto marittimo» aggiunto al margine dalla seconda mano.

¹²⁹ «e degli anconitani» aggiunto al margine dalla seconda mano.

¹³⁰ «e compilano... *Statuto dei Mercanti e Banchieri*» aggiunto al margine dalla seconda mano; titolo sottolineato.

¹³¹ L'economista Gasparo Scaruffi (Reggio Emilia, 1519-ivi, 1584) è autore dell'*Alitinofo* (1582), uno dei primi trattati di economia monetaria. Bernardo Davanzati (Firenze, 1529-ivi, 1606) è considerato il fondatore dell'economia monetaria moderna.

riforma monetale comune ed eguale per tutta Europa; il Serra trovò per primo il principio produttivo della industria¹³²; il Bandini fu il precursore del fisiocratismo francese¹³³ e la repubblica milanese nel 1284 (cosa quasi incredibile) e di poi l'Ortese¹³⁴ e il Neri¹³⁵ proclamarono il sistema della libera concorrenza.

Né da queste gare municipali trasse minor vantaggio la letteratura e le belle arti. I municipii rivaleggiando tra loro, e spesso anche movendosi guerra, si dettero a studiare l'architettura civile e militare, e colla prima innalzarono templi e palazzi, e colla seconda maraviglie

¹³² Antonio Serra, economista di scuola mercantilista, nato in Calabria (seconda metà del sec. XVI), attivo a Napoli, è autore dell'opera *Breve trattato delle cause che possono far abbondare li regni d'oro e d'argento dove non sono miniere* (Napoli, 1613). Fu tra i primi studiosi in Italia ad occuparsi di questioni di politica economica. La sua riscoperta si deve prima al Galiani, quindi soprattutto a Pietro Custodi, autore della celebre collezione degli *Scrittori classici italiani di economia politica* (41 volumi, Milano, 1803-1805), seguita dall'edizione di altri 9 volumi.

¹³³ Sallustio Antonio Bandini, sacerdote, studioso di economia, proprietario e amministratore di patrimoni terrieri (Siena, 1677-ivi, 1760), fu autore del celebre *Discorso su la Maremma di Siena* (pubblicato postumo, 1775), che fu sottoposto manoscritto al granduca. Per migliorare le condizioni della Maremma egli prospetta nel trattato l'abolizione di vincoli sulla terra e sul commercio dei beni agricoli, riforme del sistema fiscale, proponendo la soluzione di un mercantilismo aggiornato a protezione dell'agricoltura. Anticipò alcune tesi libero-scambiste della scuola fisiocratica.

¹³⁴ L'«Ortese» cui l'Autore si riferisce è identificabile con Giovanni Maria (Giammaria) Ortes (Venezia, 1713-ivi, 1790), monaco camaldolese, economista, filosofo, matematico, demografo. Nel suo poliedrico e libero ingegno, Ortes coniugò il sostegno ad alcuni istituti politici e giuridici di origine medievale con l'interesse al pensiero dei *philosophes* e degli avvenimenti rivoluzionari della sua età. In economia anticipò alcune teorie libero-scambiste, senza aderire alla fisiocrazia.

¹³⁵ Pompeo Neri (Firenze 1707-ivi, 1776) celebre giurista e funzionario, autore di scritti di scienza economica tra i più rilevanti del Settecento, fu un protagonista dell'Italia delle riforme istituzionali della Toscana lorenese e della Lombardia asburgica nel periodo teresiano.

e torri e castelli¹³⁶ che sono ammirabili per la loro solidità, magnificenza e ricchezza. E l'arte del pingere e dello scolpire, della tarsia e del mosaico, del fondere e del cesello sorsero a nuova vita per ab//[c. 6v]bellire i pubblici monumenti e le case dei doviziosi.

L'eloquenza e le scienze, specialmente le morali e le più utili al vivere civile, furono studiate e incoraggiate; e Bologna nel 1116, Ferrara nel 1261, Perugia nel 1276, Macerata nel 1290, Roma nel 1295, Fermo nel 1303, ed altre città che non ebbero una completa Università degli Studi, al certo vi s'insegnò la filosofia, l'etica, le matematiche, la legge civile economica, e l'eloquenza; e vi si istituirono Collegii di avvocati, di procuratori e di medici i quali tenessero direi quasi il maestrato della pratica applicazione¹³⁷. E gli statuti di queste e di molte altre città ne fan testimonianza colle loro provvidenze.

Che poi si dirà della legislazione criminale e civile? Al certo se si paragoni la legislazione criminale di allora con la moderna, ci gode l'animo nel vederla ora splendere di bella luce e punire con mitezza di pene, mentre in quei tempi si avvolgeva nelle tenebre dell'arcano e si armava di martorii [*sic*]: onde sempre più saranno grate rimembranze all'umanità, troppo e per troppo tempo afflitta, i nomi di Beccaria, di Filangieri, di Pagano e di altri. Ma pure il sistema penale era in armonia col sistema finanziario e politico di quei tempi. Il municipio non voleva consumare le sue rendite nel mantenimento dei condannati ad espiare la pena, le quali dovea anzi erogare o nelle fortificazioni o nelle guerre, o nell'abbellimento della città. I dazi poi non gravando le proprietà fondiarie, ma bensì o l'industria o il bestia//[c. 7r]me o le persone, erano più gravosi, e percuotevano più il minuto popolo, che i possidenti: onde era giusto che le spese fossero nella minor quantità possibile. Quindi per moltissimi delitti furono adottate le pene pecuniarie e per molti altri l'esiglio e il bando. Colle prime non si toglievano gl'individui dalla operosità agricola e industriale e alla difesa della patria, e col punirli nella borsa, dovevano raddoppiare il lavoro per riparare il danno patito, così che

¹³⁶ «castelli», inserito al margine dalla seconda mano.

¹³⁷ «e vi si istituirono Collegii... della pratica applicazione», inserito al margine dalla seconda mano.

queste pene giovavano allo Stato, ed erano morali per gl'individui. Colle seconde si allontanavano dalla patria i facinorosi, che spesso cambiando cielo miglioravano, non si facean rei di recidività ed espiata la pena non funestavano la società colle vendette. E i legislatori di quei tempi non conoscendo il modo di convertir la galera o la carcere di pena in scuola di religione e di morale, le commutarono coll'esiglio e col bando. Si mostrarono inoltre tanto bramosi della speditezza della procedura, che nei delitti non atroci la confessione del reo, specialmente dei *incontinenti*, esonerava in parte dalla pena.

Per quello che riguarda poi alla legislazione civile, moltissime modificazioni al diritto comune s'incontrano negli statuti. Nelle successioni alle eredità intestate domina il principio di conservare l'agnazione, escludendo le femine, le quali debbono essere contente della dote assegnata loro dal padre o di una dote congrua da assegnarsi dal giudice, e quasi sempre sono escluse dalla materna eredità. La madre avendo figli non può disporre di nulla a favore di estranei (a), o di un solo decimo (b) o al più d'una terza parte (c); la medesima è esclusa dalla successione dei figli (d) la binuba è esclusa dall'usufrutto dell'eredità dei figli del primo matrimonio (e). Al marito si concede l'usufrutto dei beni anche parafernali della moglie, purché questa apertamente non dissenta (f); e ai coniugi si concede il lucro della quarta parte della dote (g), o della terza (h) ed anche della metà (i). E la pratica di Roma e di alcune provincie che (aboliti ora gli statuti) deduce in patto nuziale questo lucro, dimostra la congruenza di tale disposizione.

Le donne e i minori sono tutelati nelle contrattazioni con rigorosi e savi provvedimenti, e alcuni statuti conoscendo il bisogno di affrancar l'uomo dalla lunga minorità stabilita dalle leggi romane, la limitò alla età di venti anni (l), come oggi tutte le nazioni l'hanno ristretta entro gli anni ventuno. Il testatore deve nominare colla propria voce l'erede, e non ad altrui interrogazione o con cenni (m); il possesso di beni per ministero di legge passa e continua nell'erede (n); chiunque può stipolare per l'assente e acquistargli l'azione (o); non si ammette la procura testimoniale nelle cause di un valore superiore a cento lire (p).

(a) Lo statuto di Rieti, lib. 2, rubr. 18; Fermo, rubr. 44

(b) Ronciglione, tit. de success. ab intest. rubr. 35; Fuligno, tit. de success. mulier. ab intestat., rubr. 42

(c) Stat. di Rimini, rubr. quod omnes usufructus verum uxorum sive parafernales sive dotales

(d) Stat. di Benevento; Rota, decis. 588, num. 1, par. 4, tom. 1 Recen.

(e) Stat. di Cesena, rubr. 53

(f) Stat. di Rieti. Rota Decis. 393, n. 17, p. 1.2. recen.

(g) Stat. di Roma, libr. 1, cap. 131; Stat. di Ascoli, lib. 1, rubr. 14

(h) Stat. di Forlì membr. 12 §1

(i) Stat. di Fano lib. 1 Cap. 47, di Macerata, Rubr. 33 de lucro dotis

(l) Rota decis. 257, num. 6, p. 4, tom. 1, recen.

(m) Stat. di Benev., libr. 3, cap. 25

(n) Stat. di Forlì, libr. 5, cap. 38; Stat. di Ferrara, libr. 8, cap. 83

(o) Stat. di Bologna, rubr. de cessione §Item statuimus

(p) Stat. di Bologna, libr. 2, rubr. de probat.

È pure notevole che quasi tutti gli statuti inducono una prescrizione più breve di quella del diritto comune, e varia nel tempo, più o meno lungo se//[c. 8r]condo le diverse materie, e che alcune volte è in linea presuntiva e alcune in assoluta linea estintiva dell'azione. In tal modo si educa l'uomo a vegliare più diligentemente ai propri interessi, si provvede alla tranquillità delle famiglie, si toglie il fomite a molte liti, né si ha a deplorare il danno per mancanza di una carta o incendiata, o smarrita, o rubata. Aboliti gli statuti, è questo un vuoto della nostra legislazione, mentre i codici delle altre nazioni hanno una ragionata data di prescrizioni in linea presuntiva, e sarebbe molto opportuno di stabilirne un'altra, che in certe materie prescrivesse del tutto l'azione (a).

Non contenti que' nostri maggiori di avere innalzato edifici sacri e profani di tal mole e di tal magnificenza che testimonieranno ai posteri la valentia dell'ingegno italiano, provvidero ancora al decoro e all'abbellimento delle piazze, delle strade e delle case, alla pubblica nettezza, e all'igiene pubblica, e alle molte servitù urbane; delle quali cose nel diritto romano o se ne ha difetto, o se ne ha disposizioni scarse e assai manchevoli a' sopravvenuti bisogni e alla diversa costruzione delle fabbriche.

In alcuni statuti si risalì alla giurisprudenza anti-giustiniana, e si dispose che la fidejussione si tenesse per solidale, a meno che espressamente non si fosse data in sussidio: in tal modo venivan d'un tratto recise le lunghe liti sulle eccezioni competenti ai fideiussori *d'ordine, di escussione, di cession di ragioni integre*, [c. 8v] liti che mentre ritardano il pagamento al creditore, e nel caso di soccombenza consumano tutto il credito suo, vanno a gravare di troppe spese il fideiussore stesso o il debitore. In moltissimi altri statuti si concede nella alienazione dei fondi sì urbani che rustici la prelazione a favore di estranei, senza peraltro ledere gl'interessi del venditore: prelazione che sebbene abolita da Giustiniano, fu poi ristabilita da Romano Imperatore, e fu concessa primamente ai consanguinei, indi ai socii voluntarii, di poi ai socii necessari, ossia ai coeredi e collegatarii, finalmente ai confinanti (a) e talvolta ancora agli inquilini e fittaiuoli.

Né mancano leggi speciali sopra le fiere e i mercati, l'annona, gli spettacoli, le feste in onore del Santo Protettore, la condotta dei medici e chirurghi, il segretario e gli altri salariati e sopra il movimento dell'interna amministrazione, che particolarmente dimostrano i bisogni, la storia e la vita dei comuni.

Ora questo sacro deposito dell'antica operosità, legislazione, incivilimento dei nostri municipii, soggiace ogni giorno al pericolo di venir meno sia per inavvertito smarrimento, sia per caso d'incendio, sia per colpa di mano rapace, sia ancora per edacità di tempo che tutto distrugge. Chi non sa che la celebre *Tavola Amalfitana*, una delle belle glorie d'Italia, fu reputata da tutti una fenice, dopo che il francese Pardessus (b) e il prussiano Miltiz (c) ne impugnarono la esistenza, sebbene il giure[c. 9r]consulto Frezza ne attestasse la osservanza nel Regno di Napoli fino al 1554 (d)? E se ne impugnava la esistenza, perché non se ne trovava né una copia a stampa, né un manoscritto. Ma finalmente essendosi pubblicato nell'Archivio Storico di Firenze (e) il catalogo de' manoscritti del Doge Marco Foscarini trasportati alla imperial biblioteca di Vienna, colà si è ritrovato il prezioso codice di legislazione marittima (f). A salvare pertanto i monumenti della storia dei municipii, nella quale si ravvisa il principio, lo sviluppamento e l'attuazione della moderna forma della società, e alla cui fonte convien rimontare per far progredire la società stessa al suo maggior perfezionamento, si giudicherà lodevole l'avviso del Ministero dell'Interno di fare la collezione di tutti gli statuti e depositarla nel suo grande Archivio.

Per ottenere questo fu trasmesso un ordine circolare a tutti i comuni, affinché avessero mandato copia dei loro statuti inediti, e le opportune notizie tanto dei medesimi, quanto degli editi, mentre fu fatto acquisto degli stampati; e siccome alcuni di questi, perché divenuti rarissimi e forse unici, non si potevano acquistare, così ne furono fatte le copie. La collezione pertanto si divide in due classi. La prima è degli stampati, alcuni de' quali sono di una rarità bibliografica, e sono stati ligati in molti volumi, in ciascun de quali sono compresi più statuti secondo la loro mole, e secondo la più eguale misura del loro formato. La seconda comprende i manoscritti

(a) Cujacii Comm. in Cod. libr. 4 tit. 38, ove riporta il disposto della Novella di Romano

(b) Collection des lois marittimes au XIII siècle. Tom. I, chap. V pag. 142-146, Paris 1828

(c) Manuel des Consuls., Lib. I chap. III sect. II artic. VI e Tom. II append. Berlin 1837

(d) De sub-feudis Baronum (Neapoli 1554 fol) libr. I de officio admir. Maris num. 8 (e) vol. V, pag. 383-384

(f) Vedine la bella edizione fatta in Napoli nel 1844 con dotte note di Scipione e Luigi Volpicella

[c. 9v]; alcuni di questi sono copie di quegli stampati, divenuti come si è detto rarissimi, e forse unici; alcuni sono trascrizioni desunte dagli originali esistenti nelle segreterie o archivii delli comuni, o procurati in atro modo; alcuni sono fatti in pergamena o ad imitazione del codice antico; alcuni infine sono antiche trascrizioni e copie equivalenti agli originali. A questa collezione si è aggiunto il volume del cardinal De Luca sul Commento alla costituzione di Innocenzo XI colle particole dei diversi statuti riguardanti le successioni, ed altresì si sono uniti gli autori che scrissero i commenti ai singoli statuti. Compita la collezione, il Ministero dell'Interno, affinché non giaccia ignorata nel suo grande archivio, come finora giacquero quasi ignorati gli statuti nei municipii, ha divisato di pubblicare¹³⁸.

¹³⁸ La stesura del saggio termina a questo punto.

[*La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio B*]

Fascicolo cartaceo, costituito da due fogli. Il primo, che funge da copertina, reca soltanto il titolo *Abbozzo di proemio alla Raccolta degli Statuti*. Il secondo, della stessa mano calligrafica corsiva, presenta il testo, scritto su metà colonna, nel lato destro della pagina (1r-2v). Non datato e non firmato.

Settanta anni appena ne ha disgiunti dall'epoca in cui in tutti i luoghi soggetti al dominio temporale della Santa Sede avevano vigore di legge propria gli statuti, dei quali ora si rende di pubblica ragione colle stampe la presente compendiosa notizia. Cessata in massima parte l'attività delle consuetudini statutarie per la istituzione dei codici civili e criminali uniformi e comuni; ed in conseguenza diminuito il bisogno pei magistrati e pei giurisperiti di studiare in essi le norme delle singole procedure e delle consuetudini locali, questa parte della patria legislazione formatasi con lungo andare di secoli per mezzo degli elementi del *ius municipale*, non abolito dalle romane leggi, delle istituzioni imperiali, delle leggi canoniche e delle costumanze del medio evo, è caduta poco meno che in generale dimenticanza. In vista però dell'utile che dalla cognizione di simili monumenti può trarre non solo il ricercatore delle patrie istorie e dei nostri antichi costumi, ma benanche il giurisperito confrontando fra di loro le diversità che presentano le medesime rubriche legali nei // [c. 1v.] diversi paesi e traendone l'opportuno criterio, si è data cura il Ministero dell'Interno di radunarne la collezione più completa che farsi potesse. Sotto quest'ultimo aspetto la convenienza di simile collezione erasi manifestata fino dal secolo XVII, allorquando il dottissimo cardinale Giovanni Battista De Luca, scrivendo i commentarii alla costituzione di s.m. di papa Innocenzo XI *De statutariis successionibus* ebbe a consultarne le disposizioni relative in molti dei nostri codici comunali ed anche in varii degli estranei; e di quelli fece inserire in seguito ai commentarii medesimi le particelle di cento trentaquattro statuti¹³⁹. Successivamente, nel pontificato della s.m. di Pio VI, nell'archivio della Sagra Congregazione del Buon Governo vennero raccolti, in una serie di quarantacinque volumi, gli esemplari a stampa di ben settanta statuti delle città e delle più notabili comuni; moltissimi dei quali esemplari sono distinti per rarità bibliografica o per ricchezza di postille manoscritte. Non pochi altri esemplari pur manoscritti e stampati vennero in processo di // [c. 2r] tempo aggiunti alla predetta raccolta; e nell'intendimento di continuarla fino al compimento questo Ministero dell'Interno invitò le Magistrature comunali ad inviare la trascrizione di ogni statuto, bando e qualsifosse altra legge di locale

¹³⁹ Nota al margine con citazione dell'opera, pubblicata postuma a Roma nel 1684 dallo stampatore Giovanni Battista Bussotti: «Io. Bapt. S.R.E. Card. De Luca commentaria ad constitutionem SS.D.N.D Innocentii XI de statutariis successionibus cum particulis statutorum, et legum excludentium foeminas propter masculos, tam intra statum ecclesiasticum, quam extra illum, Romae apud I.B. Bussottum M.DC.LXXXIV»

interesse, ancorché antiquata; e di fatto molti volumi parte a mano e parte a stampa giunsero da ogni parte; sì che non molto altro in proposito ora resta a desiderarsi.

Radunate in un sol corpo tutte e tre le collezioni (vale a dire la prima in quarantacinque volumi, la seconda in ventiquattro, e la recente) per ottenere più esatto ordine nella distribuzione dei capi, si è fatto ragione di partirle in quattro classi:

I. La prima comprende la collezione intera dell'epoca di Pio VI, che di sopra si è indicata;

II. La seconda classe tutti gli altri esemplari a stampa;

III. La terza le trascrizioni recenti:

IV. Nella quarta hanno luogo i manoscritti antichi e gli altri spettabili per calligrafia o pregevoli per le autenticità.

Disposta in tal guisa l'economia di tutta la collezione, nell'enumerazione progressiva di ciascun volume si è proceduto ritenendo l'ordine che le città o altri luoghi, ai quali appartengono, conservano nelle più recenti statistiche generali della popolazione negli Stati Pontifici, collocando inoltre in capo ad ogni provincia le relative costituzioni generali e gli autori che le commentano.

Nell'esame di ciascun volume di essi statuti sonosi rilevate alcune particolarità concernenti o l'epoca delle loro compilazioni o qualche avvenimento ivi menzionato che abbia lasciata traccia nella storia, ovvero alcuna singolare costumanza. In fine a modo di suppellettile bibliografica ed erudita, si è tenuto ricordo delle varie edizioni che sono pervenute a nostra notizia; ed anche dei diversi esemplari manoscritti esistenti negli archivi e nelle pubbliche biblioteche; come altresì sonosi menzionati tutti quei Rescritti pontifici, relativi a materie statutarie, che abbiamo notato nel corso delle singole storie comunali; o che abbiamo letto nei libri Camerali noti col nome di Registri del Monterenzi¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Con la denominazione *Registri (o Collezione) del Monterenzi* sono designati i volumi manoscritti delle *Informationes Camerales* compilati da Giulio Monterenzi (Bologna, 1560-Ferrara, 1623) conservati in Archivio Apostolico Vaticano, Arm. XXXVI, nn. 1-9. I volumi contengono documenti ed estratti di documenti relativi a diritti vantati dalla Camera apostolica presso città e altre località soggette alla Santa Sede, raccolti in ordine alfabetico (Lettere A-I). Per la consultazione dei volumi, oltre agli *Indici* 110, 133, 137 dell'Archivio vaticano, utile anche *l'Estratto de' libri di Monterenzi esistenti nell'Archivio Segreto Vaticano*, un indice dei nove volumi conservato in Archivio di Stato di Roma, Biblioteca, ms. n. 290. L'opera del Monterenzi fu proseguita e completata da Felice Contelori. Giulio Monterenzi, giurista, procuratore fiscale della congregazione del Sant'Uffizio (1597), ebbe un ruolo significativo nel processo a Giordano Bruno e a Tommaso Campanella. Dal 1605 ricoprì la carica di commissario generale della Camera Apostolica, dal 1610 quella di Governatore di Roma. Nominato vescovo di Faenza nel 1618, morì nel 1623 poco dopo la nomina a vice-legato di Ferrara. Cfr. S. TABACCHI, *Monterenzi, Giulio*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 76 (Roma, Enciclopedia Italiana, 2012), pp. 144-146.

Fonti

Fonti manoscritte

Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Segreteria di Stato, Spogli di Cardinali e Officiali di, Mertel card. Teodolfo Curia (= AAV, *Segr. Stato, Spogli Curia, card. Mertel*):

b. 31A, fsc. C., *Atti vari di competenza dell'Alto Consiglio*

b. 44C, fsc. D, *Materiali vari di studio*

b. 45B, fsc. D, *Materiali vari di studio. Bozza di saggio di Teodolfo Mertel, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio A]; Bozza di saggio di Teodolfo Mertel, [La Raccolta degli statuti comunali pontifici, Saggio B]*

Fonti a stampa

Balbo C., 1846: *Della storia d'Italia fino all'anno 1814. Sommario*, Torino, Pomba
Cavour C., 1929: *Carteggi. La questione romana negli anni 1860-1861*, Bologna, Zanichelli

Costituzioni italiane, 1958: *Le costituzioni italiane*, a cura di A. Aquarone, M. D'Addio, G. Negri, Milano, Giuffrè

Custodi P., 1803: *Scrittori classici italiani di economia politica*, Milano, Destefanis, 1803-1805, voll. 1-48, 1

De Luca G. B., 1684: *Commentaria ad Constitutionem SS.D.N.D. Innocentii XI De statutariis successioneibus*, Romae, apud Ioannem Baptistam Bussottum

Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram r.p.d. Theodulpho Mertel, eiusdem Sacrae Rotae auditore... quas... in unum collegit adv. Casimirus Guglielmotti, Romae, Pallotta, 1853

Dispaccio della Segreteria di Stato sulla riunione del Ministero di Grazia e Giustizia a quello dell'Interno, n. 44509, 10 marzo 1853, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, Roma, Stamperia della R.C.A., 1854, vol. VII, p. 30

Documenti costituzionali, 2010: *Documenti costituzionali di Italia e Malta, 1787–1850*, parte II, a cura di J. Luther, in *Constitution of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century*, Editor in Chief H. Dippel: vol. 10 (Berlin-New York, De Gruyter), *Statuto fondamentale per lo Stato Pontificio*, pp. 549-556

Editto di Segreteria di Stato, *Istituzione di un Consiglio di Stato*, n. 38, 10 settembre 1850, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, Roma, stamperia della R.C.A., 1851, vol. IV/2, p. 99

Guizot F., 1828: *Cours d'histoire moderne. Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l'empire romain jusqu'à la révolution française*, Paris,

Pichon et Didier

Guizot F., 1841: *Storia generale della civiltà in Europa dalla caduta dell'impero romano fino alla repubblica francese. Corso di Lezioni*, trad. di Zoncada A., Milano, Bonfanti

Guizot F., 1985: *Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française; suivie de Philosophie politique: de la souveraineté*, P. Rosanvallon (ed.), Paris, Hachette

Legge sui comuni e loro amministrazione, n. 67, 24 novembre 1850, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, Roma, stamperia della R.C.A., 1851, vol. IV/2, pp. 267-268

Moto proprio della santità di nostro signore papa Pio VII in data dei 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica... Roma, Vincenzo Poggioli stampatore della R.C.A., [1816]; anche in *Bullarii Romani continuatio summorum pontificum...*, t. XIV, *Pii VII* (Romae, ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1849): n. DCLXXXII, *Reformatio publicae administrationis et tribunalium ditionis Pontificiae*, pp. 47b-79b

Orlandi A., 1714: *Notizie degli scrittori bolognesi e dell'opere loro stampate e manoscritte*, Bologna, Costantino Pisarri

Palma G. B., [1848]: *Statuto costituzionale. Studi di mons. Palma per dimostrare che i papi accettarono a Roma in altri secoli un Senato laico e ciò per giustificare col mezzo di un precedente le concessioni politiche di Pio IX*, Roma s.d.

Pardessus J.-M., 1828-45: *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII^e siècle*, 6 voll., Paris, Imprimerie royale

Pecchio G., 1829: *Storia dell'economia pubblica in Italia, ossia epilogo critico degli economisti italiani*, Lugano, Ruggia

Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla santità di nostro signore Gregorio papa XVI con moto proprio del 10 novembre 1834..., Roma, dalla tipografia camerale, 1834

Romagnosi G. D., 1832: *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento con esempio del suo risorgimento in Italia*, Milano, Società degli editori degli Annali Universali delle Scienze e dell'Industria

Rossi P., 1866-67: *Cours de droit constitutionnel professé a la Faculté de droit de Paris*, M. A. Porée (ed.), 4 voll., Paris, Guillaumin

Savigny F. C., 1816: *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, 6 voll., Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1815-1831, vol. 2

Savigny F. C., 1854: *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, E. Bollati (ed.), 2 voll., prima versione dal tedesco, Torino, Gianini e Fiore, 1854-1857, vol. 1

Sclopis F., 1840: *Storia della legislazione italiana*, 3 voll., Torino, Pomba, 1840-1857: vol. 1

- Sclopis F., 1857: *Les Lois des Lombards*, in "Revue Historique de Droit Français et Etranger", t. III, Paris, pp. 1-25
- Sclopis F., 1863: *Storia della legislazione italiana*, 3 voll., Torino, UTET, 3 voll. 1863-1864: vol. 2

Bibliografia

- Albertoni E. A., 1979: *La vita degli Stati e l'incivilimento dei popoli nel pensiero politico di Gian Domenico Romagnosi*, Milano, Giuffrè
- Antonielli, L., 1985: *Custodi, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 31 (Roma, Enciclopedia Italiana), pp. 517-526
- Aquarone A., 1958: *Introduzione a Statuto fondamentale del governo temporale degli Stati della Chiesa*, pp. 597-598
- Ara A., 1966: *Lo statuto fondamentale dello Stato della Chiesa (14 marzo 1848). Contributo ad uno studio delle idee costituzionali nello Stato pontificio nel periodo delle riforme di Pio IX*, Milano, Giuffrè (Università degli studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di storia del diritto italiano, 1)
- Berlan F., 1877-78: *Bibliografia degli statuti municipali editi ed inediti di Ferrara*, in «Il Buonarroti», s. II, 12, p. 233-239: 235
- Bosi M., 1982: *Teodolfo Mertel, da Allumiere, statista e cardinale di S.R.C.*, in R. Lefevre (ed.), *Ottocento nel Lazio*, Roma, Palombi (Lunario romano, 11), pp. 297-307
- Boutry P., 2002: *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, Roma, École française de Rome, pp. 594-595 (Collection de l'École française de Rome, 300)
- Capogrossi Colognesi L., 2004: *La genesi dell'Impero municipale*, in "Roma e America. Diritto romano comune", 18 (= *Scritti scelti, II*, Napoli, Jovene, 2010), pp. 939-962)
- Caprioli S., 1996: *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia Milleduecentosettantanove*, in A. Bartoli Langeli (ed.), *Statuto del Comune di Perugia del 1279, II, Descrizioni e indici*, Perugia (Deputazione di storia patria per l'Umbria. Fonti per la storia dell'Umbria, 22), pp. 249-329
- Cardilli R., 2017: *'Autonomia' e 'libertas' delle civitates peregrinae e dei municipia nell'Imperium populi Romani*, in D. D'Orsogna, G. Lobrano, P. P. Onida (eds.), *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un Codice per Curitiba*, Napoli, Jovene (Pubblicazioni del Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di Sassari 11), pp. 87-103
- Conte E., 2009: *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna, il Mulino

- Dani A., 2006: *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, Monduzzi (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno, 10)
- Di Renzo Villata M. G., 2009, *Gian Domenico Romagnosi e la pratica del diritto. Riflessioni sparse*, in V. Piergiovanni (ed.), *Sapere accademico e pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale, Atti del Convegno, Genova 7-8 novembre 2008*, Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, pp. 289-351
- Fantappiè C., 2008: *Chiesa romana e modernità giuridica*, Milano, Giuffrè (per la storia del pensiero giuridico moderno, 76)
- Fantappiè C., 2009: *Mertel, Teodolfo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 73 (Roma, Enciclopedia Italiana), pp. 744-748
- Ferrante R., 2014: *Modelli di controllo in età medievale. Note su visita e sindacato tra disciplina canonistica e dottrina giuridica*, in P. Maffei, G. M. Varanini (eds.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. La formazione del diritto comune*, I. *La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, Firenze, Firenze University Press, pp. 335-345
- Ficola C., 2006: *La collezione degli statuti dell'Archivio di Stato di Roma: fonti per lo studio dell'area laziale*, in "Roma ieri e oggi", 42, nn. 11-12, pp. 340-342, 370-373
- Fortunet F., 1982: *Le code rural ou l'impossible codification*, in "Annales historiques de la Révolution française", 54, n. 247, pp. 95-112
- Galletti F., 2017: *Le società delle arti a Bologna e i loro statuti: un bilancio storiografico*, in "I quaderni del m.æ.s. Journal of Mediæ Ætatis Sodalitium", 15, pp. 69-93, consultabile in rete all'indirizzo web <https://doi.org/10.6092/issn.2533-2325/7491> (visualizzato il 30 settembre 2023)
- Geri M. P., 2019: *"Per regolarne l'applicazione in Toscana": le osservazioni dei Georgofili al progetto del code rural napoleonico (1808)*, in E. Cristiani, A. Di Lauro, E. Sirsi (eds.), *Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura. In onore di Marco Goldoni*, Pisa, Pisa University Press, pp. 73-78
- Grelle F., 1972: *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli, ESI
- Halpérin J.-L., 2012: *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris, Presses Universitaire de France, 2012
- Hilaire J., 2015: *Jean Marie Pardessus*, in *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (eds.), Paris, Presses Universitaire de France, pp. 793-795
- Isabella M., 2012: *Pecchio, Giuseppe*, in P. L. Porta, V. N. Zamagni (eds.), *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Economia*, Roma, Enciclopedia Italiana, pp. 397-401
- Jankowiak F., 2007: *La Curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central*

- de l'Église et la fin des États pontificaux (1846-1914)*, Rome, École française de Rome (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 330)
- Jaume L., 1997: *L'individu effacé, ou le paradoxe du libéralisme français*, Paris, Fayard
- Jaume L., 1998 : *Aux origines du libéralisme politique en France*, in "Esprit", 243, pp. 37-60
- Klitsche de la Grange Annesi D., 1941: *Un ministro di Pio IX: il cardinal Mertel*, in "Roma. Rivista di studi e di vita romana", 19, pp. 265-275
- Lacchè L., 1999: *Il circolo di Coppet e gli orizzonti liberali dello Stato costituzionale*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1999, pp. 529-556
- Lacchè L., 2000: *Coppet et la percée de l'État libéral constitutionnel*, in L. Jaume (ed.), *Coppet, creuset de l'esprit libéral. Les idées politiques et constitutionnelles du groupe de Madame de Staël, Actes du Colloque de Coppet, 15-16 mai 1998*, Aix-en-Provence, Presses Universitaires-Paris, Economica, pp. 135-155
- Lacchè L., 2001: *Tra politica e diritto, ovvero Rossi e la Monarchia di Luglio*, in L. Lacchè (ed.), *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848), Atti della giornata di studio, Macerata 20 novembre 1998*, Milano, pp. 69-108
- Lacchè L., 2010: Il canone eclettico. *Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 39, pp. 153-228
- Lacchè L., 2013: *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, il Mulino, vol. II, pp. 1741-1744
- Lacchè L., 2016a: *L'ordine costituzionale liberale nel XIX secolo. Fondamenti e caratteri*, in S. Puliatti (ed.), *L'ordine costituzionale come problema storico. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto, Parma, 15-16 dicembre 2011*, Torino, Giappichelli, pp. 42-57
- Lacchè L., 2016b: Id., *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th -20th centuries)*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2016, pp. 391-405
- Lacchè L., 2017, *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 88 (Roma, Enciclopedia Italiana), pp. 696-702
- Lacchè L., 2012: *Il costituzionalismo liberale*, in P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (eds.), *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Roma, Enciclopedia Italiana, pp. 294-301
- Legnani Annichini A., 2005: *La giustizia dei mercanti. L'Universitas mercatorum, camporum et artificum di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, Bononia University Press

- Legnani Annichini A.: 2008, *La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformazioni quattrocentesche*, Bologna, Bononia University Press (Seminario Giuridico della Università di Bologna, 239)
- Lodolini A., 1919: *L'amministrazione pontificia del "Buon Governo"*, in "Gli archivi italiani. Rivista bimestrale di archivistica e di discipline ausiliarie", 6, pp. 181-236
- Lodolini E., 1956: *L'Archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 20)
- Macino F., 2021: *Sulla storiografia giuridica europea dell'Ottocento in tema di diritto longobardo*, in L. C. Schiavi, G. Angelini (eds.), Actum Ticini. *Ricerche sull'alto medioevo pavese*, Milano, Franco Angeli, pp. 107-121
- Manno A., 1910: *L'opinione religiosa e conservatrice in Italia dal 1830 al 1850 ricercata nelle corrispondenze e confidenze di monsignor Giovanni Corboli Bussi*, Torino, Bocca (R. Deputazione sovra gli studi di Storia Patria per le antiche provincie e la Lombardia, 3)
- Mannori L., 1984: *Uno Stato per Romagnosi*, 2 voll., Milano, Giuffrè (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 18)
- Manzoni L., 1876: *Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei municipii italiani*, Bologna, G. Romagnoli, 1876-1879, 2 voll.: vol. 1
- Martina G., 1974: *Pio IX (1846-1850)*, vol. 1, Roma, Università Gregoriana (Miscellanea Historiae Pontificiae, 38)
- Merola G. M., 2017: *Suis moribus legibusque uti*, in D. D'Orsogna, G. Lozano, P. P. Onida (eds.), *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un Codice per Curitiba*, Napoli, Jovene (Pubblicazioni del Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di Sassari 11), pp. 207-220
- Mombelli Castracane M., 1987: *La codificazione civile nello Stato pontificio, I: Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli, ESI (*Ius Nostrum*, 2ª serie, 3)
- Mombelli Castracane M., 1988: *La codificazione civile nello Stato Pontificio, II: Dal Progetto del 1846 ai lavori del 1859-63*, Napoli, ESI (*Ius Nostrum*, 2ª serie, 7)
- Montenovesi O., 1929: *La collezione degli Statuti romani nell'Archivio di Stato*, in "Archivio della Società Romana di Storia patria", 52, pp. 509-550
- Montini R. U., 1952: *Mertel Teodolfo*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. 8 (Città del Vaticano, Ente per l'Enciclopedia Cattolica), coll. 748-749
- Moscato L., 1979: *Federico Sclopis storico dei Longobardi*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", 66, pp. 259-276
- Moscato L., 2008: *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus*, in C. Angelici, M. Caravale L. Moscati, U. Petronio, P. Spada (eds.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano, Mondadori

- Università, pp. 47-80
- Moscato L., 2009: *Pardessus e il Code de Commerce*, in S. Rossi, C. Storti (eds.), *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive. Atti del Convegno Como 18-19 novembre 2007*, Varese, Insubria University Press, pp. 39-51
- Moscato L., 2012: *Federico Paolo Sclopis*, in P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (eds.), *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Roma, Enciclopedia Italiana, pp. 286-289
- Notari S., 2021: *Gli statuti comunali della provincia laziale di Campagna nell'età del diritto comune (secoli XIII-XIX). Strumenti di ricerca, assetti istituzionali del territorio, casi di studio*, in M. Vendittelli (ed.), *"Pazzi innocui che consumano il tempo a frugare vecchie carte". Raccolta di saggi per il centenario de "I comuni di Campagna e Marittima" di Giorgio Falco*, Roma, UniversItalia (Centro studi internazionali Giuseppe Ermini), II, pp. 153-210
- Notari S., 2008: *L'Italia al bivio: le istituzioni politiche della Restaurazione*, in M. Ascheri (ed.), *Lezioni di storia delle codificazioni e delle costituzioni*, Torino, Giappichelli, pp. 49-72
- Notari S., 2011: *Il codice Bartolucci del 1817. Tribunali, procedura civile e codificazione del diritto nella seconda Restaurazione pontificia*, in M. R. Di Simone (ed.), *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna, Atti del Convegno Roma, 9-10 aprile 2010*, Roma, Viella, pp. 203-221.
- Notari S., 2018: *Statuti comunali, diritti di uso civico e proprietà collettive nella provincia storica di Campagna, nel Lazio meridionale. Un'indagine storico-giuridica*, in "Latium, Rivista di studi storici dell'Istituto di Storia e Arte del Lazio meridionale", 35, pp. 147-183
- Notari S., 2023: *Renovatio repertorii statutorum. Per un'edizione rinnovata del repertorio degli statuti comunali delle province storiche del Lazio (secc. XIII-XIX)*, in G. Giammaria, S. Notari (eds.), *Gli statuti del Lazio meridionale. Confronti peninsulari ed europei, Atti del Convegno Anagni, 1-3 dicembre 2022*, Anagni, ISALM, [2023], in corso di stampa
- Padoa Schioppa A., 2007: *Storia del diritto in Europa*, Bologna, Il Mulino
- Pásztor L., 1969: *Il cardinale Mertel e il concilio Vaticano I*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 23, pp. 441-466
- Pene Vidari G. S., 2013: *Sclopis di Salerano, Federigo*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, il Mulino, vol. II, pp. 1839-1842
- Pene Vidari G. S., 2017: *Federigo Sclopis, da Torino all'Europa*, in "Italian Review of Legal History" 3, pp. 1-20
- Pene Vidari G. S., 2018: *Sclopis, Federigo conte di Salerano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 91 (Roma, Enciclopedia Italiana), pp. 575-578

- Pene Vidari, G. S. 1999: *Introduzione. I. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana*, in S. Bulgarelli, A. Casamassima, G. Pierangeli (eds.), *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi ...*, vol. 8, Firenze, Olschki, pp. XI-LXXX
- Pierantozzi G., 2016: *Teodolfo Mertel. L'ultimo cardinale laico*, Siena, Cantagalli
- Pillon de Thury A., 1862: *Le cardinal T. Mertel*, in Id., *Biographies des cardinaux et des prélats contemporains*, Paris, Rosier de Marie, § V, pp. 239-263
- Rosanvallon P., 1985: *Le moment Guizot*, Paris, Gallimard
- Rosati S., 2018: *Comunità e territorio: la difesa civica dei diritti agrari collettivi nello Stato pontificio (sec. XIX)*, in "Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva", vol. 1, pp. 157-181
- Rossi G., 1878: *Gli statuti della Liguria*, in "Atti della Società ligure di Storia Patria", 14, pp. 5-235
- Savelli R., 2003: *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in R. Savelli (ed.), *Repertorio degli statuti della Liguria (secoli XII-XVIII)*, Genova, Regione Liguria – Società ligure di Storia Patria (Fonti per la storia della Liguria, 19), pp. 1-191
- Sigismondi M. L., 2011: *La disciplina del pascolo e i "danni dati" negli statuti laziali della prima età moderna*, in A. Mattone, P. F. Simbula (eds.), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, Roma, Carocci, pp. 276-295
- Sisani S., 2021: *Tra autonomia e integrazione: diritti locali e giurisdizione prefettizia nelle comunità di cives sine suffragio*, in "Dialogues d'histoire ancienne", supplément 23, M. Tarpin (ed.), *Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches*, pp. 95-148
- Sofia F., 1990: *Per un repertorio memorizzato degli statuti comunali e castrensi del Lazio*, in «Clio», 26, pp. 301-334
- Sofia F., 2011: *Progresso / Incivilimento*, in *Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'Unità*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 18-32
- Sofia F., 2015: *La città di Sismondi. Genesi, apogeo e declino di una riflessione costituzionale*, in "Scienza & Politica", 27, n. 53, pp. 263-278
- Spinosa A., 2013: *Storia del diritto e costruzione dell'identità nazionale*, in G. Cazzetta (ed.), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, il Mulino, pp. 341-384
- Storti C., 2010: *Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni nel medioevo*, in E. Conte, M. Miglio (eds.), *Il diritto per la storia. Gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, Roma, ISIME (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Nuovi studi storici, 83), pp. 35-52
- Tabacchi S., 2007: *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2007

- Talamanca M., 2001: *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica, Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)*, Roma, Fondazione Mochi Onory, pp. 9-276 (Biblioteca della rivista di storia del diritto italiano, 38)
- Talamanca M., 2006: *Aulo Gellio ed i 'municipes'. Per un'esegesi di 'noctes Atticae' 16.13*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (eds.), *Gli Statuti Municipali*, Pavia, Pavia University Press, pp. 443-513
- Tomasello F., 2018: *Il governo della storia. La dottrina delle capacità politiche nel pensiero di François Guizot*, in R. Bufano (ed.), *Libertà uguaglianza democrazia nel pensiero politico europeo (XVI-XXI secolo)*, Lecce, Milella, pp. 131-148
- Travaglini C. M., 1981: *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX (1815-1870). Le Accademie e le Società Agrarie*, Roma, Università degli Studi
- Ungari P., 1967: *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli, ESI
- Vallerani M., 2011: *Comune e comuni: una dialettica non risolta*, in M. C. De Matteis., B. Pio (eds.), *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria, Atti del convegno di studio Bologna 3-4 settembre 2010*, Bologna, Bononia University Press, pp. 9-34
- Volante R., 2013: *Negare il medioevo: romanesimo e germanesimo tra Otto e Novecento*, in G. Cazzetta (ed.), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, il Mulino, pp. 385-423

